

LIBER AMICORUM PER GIUSEPPE VETTORI

a cura di

GIOVANNI PASSAGNOLI

FABIO ADDIS

GIUSEPPINA CAPALDO

ANTONIO RIZZI

SALVATORE ORLANDO



ESTRATTO PER L'AUTORE

www.personaemercato.it

ISBN 979-12-210-1540-9

Publicato a Firenze nel settembre 2022 da Giovanni Passagnoli, Fabio Addis, Giuseppina Capaldo, Antonio Rizzi e Salvatore Orlando

Comitato editoriale: Francesco Fantechi, Daniele Imbruglia, Mario Mauro, Edoardo Messineo, Federico Pistelli, Tommaso Polvani, Martina Rodovero.

© Author(s)

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

INDICE

<i>Presentazione</i>	p. IX
1. ADDIS F., <i>Autotutela contrattuale</i>	p. 3
2. ALESSI R., <i>Il controllo di vessatorietà come banco di prova del rapporto autonomia privata/legge: il percorso accidentato della Corte di Giustizia</i>	p. 49
3. ANGELONE M., <i>Giudici e Autorità indipendenti: concorrenza e sinergia tra rimedi</i>	p. 91
4. ASTONE M., <i>Right to be forgotten online e il discutibile ruolo dei gestori dei motori di ricerca</i>	p. 119
5. AZZARRI F., <i>I diritti dei nati da gestazione per altri e i limiti costituzionali dell'ordine pubblico</i>	p. 133
6. BARBA A., <i>Capacità del consumatore e regolazione conflittuale del mercato</i>	p. 179
7. BARBA V., <i>Divieto di patti successori e contratto post mortem</i>	p. 219
8. BARENGHI A., <i>Precisazioni sull'attribuzione di opere d'arte</i>	p. 269
9. BARGELLI E., <i>Locazione abitativa e sostenibilità del canone oltre l'emergenza</i> ..	p. 287
10. BATTELLI E., <i>Il contratto di "pacchetto turistico" nei rapporti tra codice civile, codice del turismo e codice del consumo</i>	p. 313
11. BERTELLI F., <i>I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza</i>	p. 349
12. BILOTTI E., <i>Dignità della persona e interesse del minore nel dibattito sul riconoscimento della cd. genitorialità d'intenzione in caso di nascita da madre surrogata</i>	p. 391
13. BONILINI G., <i>Prelazione, e «alienazione» di un diritto</i>	p. 449
14. BUCELLI A., <i>L'«algebra del diritto» (appunti per una ricerca)</i>	p. 461
15. BUSNELLI F.D., <i>Immagini vecchie e nuove nella tutela della salute del minore</i> ...	p. 495

16. CAMARDI C., <i>Mancata cooperazione all'adempimento e risoluzione del contratto</i>	p. 521
17. CAPALDO G., <i>Dalla governance degli enti privati alla regolazione del mercato unico sostenibile</i>	p. 551
18. CARAPEZZA FIGLIA G., <i>Locazioni commerciali e sopravvenienze da Covid-19. Riflessioni a margine delle prime decisioni giurisprudenziali</i>	p. 589
19. CARLEO R., <i>Responsabilità sanitaria e onere della prova: il ruolo della cartella clinica elettronica</i>	p. 611
20. CATERINI E., <i>Uso esclusivo, tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale</i>	p. 631
21. CAVALLARO M., <i>Tutela dei risparmiatori e salvaguardia dell'interesse pubblico nella vicenda dei buoni postali trentennali</i>	p. 655
22. CENINI M., <i>Pandemia, sopravvenienze e globalizzazione</i>	p. 677
23. CIOFFI C.B.N., <i>La trasparenza della causa dei contratti derivati</i>	p. 695
24. CIPRIANI N., <i>Appunti sul giudizio di meritevolezza del contratto</i>	p. 741
25. CORDIANO A., <i>Cessazione, riduzione e aumento della prestazione alimentare tra funzioni solidaristiche e istanze di autoresponsabilità</i>	p. 767
26. CREA C., <i>Argomento morale, pluralismo 'culturale' e semantica dei marchi</i>	p. 803
27. D'AMICO G., <i>L'insostituibile leggerezza della fattispecie</i>	p. 837
28. DELFINI F., <i>Norme dispositive e determinazione del contenuto del contratto</i>	p. 865
29. DEPLANO S., <i>Dignità della persona e stati intersessuali</i>	p. 895
30. DI NELLA, <i>Smart Contract, Blockchain e interpretazione dei contratti</i>	p. 933
31. DI ROSA G., <i>La persona oltre il mercato. La destinazione del corpo post mortem</i>	p. 995
32. EMILIOZZI E.A., <i>Le firme elettroniche</i>	p. 1029
33. FACCIOLI M., <i>La natura della responsabilità del medico dipendente nel dialogo fra legge, dottrina e giurisprudenza</i>	p. 1043
34. FARINA V., <i>Problemi vecchi e nuovi in tema di data certa e fallimento</i>	p. 1059
35. FEMIA P., <i>Opposizione ermeneutica ed effettività</i>	p. 1107

36. FICI A., <i>I “presupposti negoziali” dell’“amministrazione condivisa”: profili di diritto privato</i>	p. 1151
37. FOGLIA M., <i>Divagazioni sul diritto alla felicità (fra legge e giudice)</i>	p. 1185
38. FOLLIERI L., <i>Disposizione di un bene del fondo patrimoniale: appunti sul rapporto fra principio consensualistico e trascrizione</i>	p. 1203
39. FRANZONI M., <i>Il contratto d’accertamento: un paradosso</i>	p. 1235
40. FREZZA G., <i>Usucapione decennale e i rapporti fra trascrizione e buona fede</i>	p. 1259
41. GABRIELLI E., <i>Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell’operazione economica</i>	p. 1279
42. GALLARATI A., <i>Il «contratto» figurato ex articolo 23 tuf</i>	p. 1313
43. GALLO P., <i>Le restituzioni contrattuali tra retroattività ed irretroattività</i>	p. 1353
44. GAMBINO F., <i>Il problema della «certezza» nell’impiego della buona fede contrattuale</i>	p. 1395
45. GARACI I., <i>Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente digitale</i>	p. 1405
46. GENOVESE A., <i>La clausola di recesso</i>	p. 1439
47. GIANNINI M., <i>Prodotti di finanza sociale ed effettività delle tutele</i>	p. 1465
48. GORASSINI A., <i>Relazioni affettive a struttura variabile non frattale: qual è il confine ultimo del concetto giuridico di famiglia?</i>	p. 1495
49. GORGONI A., <i>Diritti e principi a proposito dello stato di figlio da procreazione medicalmente assistita</i>	p. 1505
50. GRANELLI C., <i>Pratiche commerciali scorrette: alla vigilia del recepimento della direttiva 2019/2161/UE</i>	p. 1569
51. GRISI G., <i>La quarantena dei contratti di durata</i>	p. 1593
52. GRONDONA M., <i>L’ermeneutica giuridica fra politica e diritto, ovvero: alla ricerca dell’ordine (premesse per una discussione)</i>	p. 1633
53. GROSSI P., <i>La storia del diritto in una facoltà giuridica, oggi</i>	p. 1665
54. IAMICELI P., <i>Nullità parziale e integrazione del contratto: riflessioni sul diritto del consumatore a un rimedio effettivo, proporzionato e dissuasivo</i>	p. 1687

55. IMBRENDA M., *Persona e scelte di consumo fra conoscenze neuroscientifiche e nuove frontiere tecnologiche*p. 1753
56. IMBRUGLIA D., *Restituzioni ed effettività della tutela*p. 1783
57. LANDINI S., *Risarcimento mediante rendita. La funzione previdenziale della responsabilità civile* p. 1803
58. LASSO A., *Riflessioni su autonomia privata e persona umana*p. 1815
59. LECCESE E., *L'ambiente: dal codice ambientale alla costituzione, un percorso al contrario? (riflessioni intorno ai progetti di legge per l'inserimento dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale tra i principi fondamentali della costituzione)*p. 1843
60. LENZI R., *L'affidamento fiduciario tra tipo e categoria*p. 1891
61. LISELLA G., *Circonvenzione d'incapace: annullamento del testamento e inimpugnabilità post mortem del matrimonio? analisi di una significativa vicenda giudiziaria* p. 1921
62. LOBUONO M., *Garanzie fideiussorie dell'appaltatore e raggruppamenti di imprese*p. 1935
63. LONGOBUCCO F., *Interpretazione filoconcorrenziale ed efficienza regolativa degli istituti civilistici*p. 1967
64. LUCCHINI GUASTALLA E., *Emergenza Covid-19 e diritto privato: quali rimedi?..*p. 1985
65. LUCIFERO N., *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nel contesto normativo riformato dal d. Lgs. 198/2021*p. 2005
66. MACARIO F., *Rinegoziazione del contratto e obbligo di rinegoziare: dai problemi dell'emergenza covid-19 alla 'modernizzazione' del diritto contrattuale ...*p. 2037
67. MAUGERI M., *Il contratto con il consumatore nell'UE fra ordoliberalismo e altri neoliberalismi* p. 2071
68. MAURO M., *La vendita online di prodotti alimentari: procedimento di conclusione del contratto e rimedi*p. 2093
69. MAZZAMUTO S., *Una lunga storia: i progetti di codificazione europea sul contratto*p. 2143
70. MELI M., *Persona, mercato e cambiamenti climatici*p. 2191
71. MESSINEO E., *Fenomenologia della gestazione per altri. Appunti per un approccio rimediabile*p. 2221

72. MESSINETTI R., <i>Salute, cura, libertà. Attualità della costituzione in tempo di pandemia</i>	p. 2261
73. MEZZANOTTE F., <i>Effettività delle tutele e funzioni della responsabilità civile (dalla prospettiva del 'danno antitrust')</i>	p. 2305
74. MICKLITZ H.W., <i>Diritto regolamentare e privato europeo – tra eleganza neo-classica e pasticche postmoderno</i>	p. 2347
75. MINERVINI E., <i>La prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ed i versamenti in conto corrente: l'onere dell'allegazione e l'onere della prova</i>	p. 2385
76. MONTECCHIARI T., <i>Diritti della persona e responsabilità civile nell'era digitale</i>	p. 2415
77. MONTINARO R., <i>Responsabilità da prodotto difettoso e tecnologie digitali tra soft law e hard law</i>	p. 2443
78. MORACE PINELLI A., <i>È tempo di abrogare la separazione giudiziale</i>	p. 2495
79. MOSCATI E., <i>Rent to buy: un nuovo contratto tipico. luci e ombre della legislazione novellistica</i>	p. 2523
80. NAPPI F., <i>Enti no profit e regole di mercato: il progetto di un caso "in uso accademico"</i>	p. 2573
81. NERVI A., <i>Dalla disciplina delle emissioni inquinanti al ruolo del diritto privato nella tutela ambientale. appunti per una ricerca</i>	p. 2583
82. NICOLUSSI A., <i>Autonomia delle parti e degiurisdizionalizzazione in separazione e divorzio</i>	p. 2605
83. NIVARRA L., <i>Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale</i>	p. 2729
84. NONNE L., <i>"Le parole tra noi leggere": la topica dei rimedi e il problema della forma nel pactum fiduciae immobiliare</i>	p. 2757
85. ONORATO M., <i>Accordi a sfavore di terzo?</i>	p. 2795
86. ORLANDI M., <i>Silentium legis</i>	p. 2823
87. ORLANDO S., <i>Le figure sintomatiche nel diritto privato</i>	p. 2857
88. PAGLIANTINI S., <i>In memoriam del consumatore medio</i>	p. 2879
89. PALADINI M., <i>I contratti infettati dal Covid: ruolo e implicazioni della "buona fede"</i>	p. 2909

90. PARENTE F., <i>Ricerca scientifica, sperimentazione e brevetto biotecnologico: le ragioni di una tutela</i>	p. 2935
91. PASQUINO T., <i>I ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione Europea</i>	p. 2965
92. PASSAGNOLI G., <i>Liberalità indirette e patto di famiglia</i>	p. 3001
93. PATTI F.P., <i>Concorrenza tra ordinamenti e ricodificazione nel contesto europeo</i>	p. 3015
94. PATTI S., <i>Note in tema di presunzioni semplici</i>	p. 3041
95. PENNASILICO M., <i>Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza</i>	p. 3075
96. PERLINGIERI G., <i>Rilevabilità d'ufficio e sanabilità dell'atto nullo, dieci anni dopo</i>	p. 3125
97. PESCATORE V., <i>Diritto all'identità personale e divieto dei 'trattamenti di conversione'</i>	p. 3187
98. PILIA C., <i>La responsabilità sociale nella crisi pandemica Covid-19</i>	p. 3221
99. PIRAINO F., <i>Garanzia per i vizi nella vendita e tempo: il nodo della durata e della prescrizione</i>	p. 3291
100. PIRILLI D., <i>Tra prassi, legislazione e ruolo degli interpreti: l'esempio di alcune clausole del contratto di assicurazione</i>	p. 3369
101. PISTELLI F., <i>Il controllo del rischio finanziario nel contratto</i>	p. 3389
102. PLAIA A., <i>Per una responsabilità medica "razionalmente credibile"</i>	p. 3419
103. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., <i>Il danno "da reato". Verso una nuova sistematica del danno risarcibile</i>	p. 3435
104. PROTO PISANI A., <i>Brevi note sull'art. 844 cc. e sul rilievo dei valori nell'interpretazione della legge</i>	p. 3475
105. PROTO M., <i>Garanzia per vizi della cosa venduta: onere probatorio e diritto a un rimedio effettivo</i>	p. 3485
106. PUTORTI V., <i>Patrimonio digitale e successione mortis causa</i>	p. 3507
107. RENDA A., <i>Il donation-based crowdfunding</i>	p. 3543
108. RENDE F., <i>Abus de dépendance e controllo del regolamento contrattuale</i>	p. 3599

109. RICCI F., <i>Le nuove scritture nell'era del documento informatico</i>	p. 3639
110. RIZZI A., <i>L'autonomia privata nelle crisi di sistema</i>	p. 3677
111. RIZZO N., <i>Il problema delle concause dell'evento dannoso nella costruzione del modello civile di causalità giuridica: introduzione a una teoria</i>	p. 3729
112. ROBLES M., <i>Per una "grammatica" (negoziale) dei conflitti ambientali</i>	p. 3799
113. ROSSI CARLEO L., <i>La violazione del dovere di fedeltà fra «prisma della violazione del rapporto e dell'interesse lesa» e prisma della violazione dei diritti fondamentali</i>	p. 3839
114. ROSSI F., <i>Contratti del minore e responsabilità per i danni prodotti alla parte capace</i>	p. 3853
115. RUSSO T.V., <i>L'arma letale della buona fede. Riflessioni a margine della 'manutenzione' dei contratti in seguito alla sopravvenienza pandemica</i>	p. 3877
116. SALANITRO U., <i>A Strange Loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale</i>	p. 3909
117. SARDINI A., <i>Se conoscere le proprie origini non è (sempre) possibile</i>	p. 3927
118. SARTORIS C., <i>Antitrust e rimedi contrattuali effettivi. Il banco di prova delle fideiussioni omnibus</i>	p. 3955
119. SCAFFIDI D., <i>Profili critici del sindacato di liceità e meritevolezza del patto parasociale con opzione put a prezzo predeterminato</i>	p. 3987
120. SCAGLIONE F., <i>Interessi della persona e tutela del credito</i>	p. 4027
121. SCOGNAMIGLIO C., <i>Per una lettura in chiave funzionale del 'sistema' delle invalidità</i>	p. 4051
122. SCOTTI A., <i>La disciplina della cartolarizzazione dei crediti tra esigenze di tutela dei debitori ceduti ed esigenze di tutela degli investitori</i>	p. 4081
123. SINISCALCHI A.M., <i>La responsabilità medica tra novità legislative e recenti indirizzi giurisprudenziali</i>	p. 4105
124. SIRENA P.– BRIZZOLARI V., <i>Surrogazione reale a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della restituzione dell'indebito</i>	p. 4151
125. SIRGIOVANNI B., <i>Revisione del contratto al tempo del Covid-19</i>	p. 4168
126. TAMPONI M., <i>L'educazione religiosa del minore nella società multiculturale</i>	p. 4197

127. TESCARO M., <i>La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le Corti</i>	p. 4217
128. TROIANO O., <i>Rinnovamento giuridico e riforma dei codici civili</i>	p. 4231
129. UDA G.M., <i>La buona fede nell'esecuzione del contratto tra clausole e principi generali</i>	p. 4251
130. VALONGO A., <i>Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati alla luce della legge 7 aprile 2017, n. 47</i>	p. 4301
131. VENOSTA F., <i>Divisione ereditaria e nullità "urbanistiche"</i>	p. 4337
132. VENTURELLI A., <i>Violazione del principio di buona fede e rimedi in un recente progetto di codificazione latinoamericana</i>	p. 4365
133. VENUTI M.C., <i>Solidarietà post-coniugale, assegno di divorzio e autonomia privata</i>	p. 4405
134. VERDICCHIO V., <i>La permuta internazionale e il diritto uniforme della vendita</i>	p. 4451
135. VILLANACCI G., <i>La variegata disciplina rimediale nel riequilibrio contrattuale.</i>	p. 4487
136. VIRGADAMO P., <i>Ripudio subito o divorzio ricercato? La sostanza dei concetti e le insidie dei preconcetti</i>	p. 4507
137. ZACCARIA A., <i>L'insostenibile "pesantezza" del canone. Onirismi giuridici da Covid-19</i>	p. 4529
138. ZACCHEO M., <i>Il controllo delle sopravvenienze nell'era della crisi</i>	p. 4541
139. ZOPPINI A., <i>Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio</i>	p. 4569

MARIANO ROBLES
Professore ordinario di diritto privato
Università di Bari “A. Moro”

PER UNA “GRAMMATICA” (NEGOZIALE) DEI CONFLITTI AMBIENTALI (*)

I Romani crearono una statica giuridica, il nostro compito è di creare una dinamica giuridica.

(O. SPENGLER, *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale*, II, 1.III, § 19, Torino, 2019, p. 116)

Distruggiamo la bellezza del paesaggio perché gli splendori della natura, liberamente disponibili, non hanno alcun valore economico. Saremmo capaci di spegnere il sole e le stelle perché non pagano un dividendo.

(J.M. KEYNES, *Collected Writings*, vol. XXI, *Activities 1931–1939: World Crises and Policies in Britain and America*, Cambridge, 2012, p. 242)

SOMMARIO: 1. Alla ricerca di un lessico «negoziale» (oltre il «metaforico») dei conflitti «ecologici». – 2. La *sintattica*: dalla «metonimia» (ovvero delle «componenti» ambientali) alla «sineddoche» (ovvero della «sequenza» procedimentale). – 2.1. *Segue*. Dalla «sintattica» (ovvero dell'impostazione «erariale») alla «semantica» (ovvero dell'interesse «esistenziale»). – 3. La *semantica*: dalla «negoziante» competitiva (ovvero della razionalità «tattica») all'«argomentazione» pianificata (ovvero della razionalità «strategica»). – 3.1. *Segue*. Dalla «negozialità» asimmetrica (ovvero della contrapposizione «autoritativa») alla «sussidiarietà» sostenibile (ovvero dell'ausilio «paritetico»). – 4. La *pragmatica*: dalla «legittimazione» a disporre (ovvero del «riconoscimento» di titolarità) all'«esponenzialità» a pretendere (ovvero dell'«esercizio» di tutela). – 4.1. *Segue*. Dall'«esegesi» testuale (ovvero dell'ermeneutica «ricognitiva») all'«ortopedia» regolamentare (ovvero dell'interpretazione «perequativa»). – 5. Una (nuova) *grammatica*: dalla «liceità» invalidante (ovvero della discrezionalità «tecnica»)

(*rinvio*) – 5.1. *Segue*. alla «meritevolezza» proporzionale (ovvero della discrezionalità «ambientale»).

1. *Alla ricerca di un lessico «negoziale» (oltre il «metaforico») dei conflitti «ecologici».*

Negli ultimi decenni è sembrato di assistere ad una marcata «ipertrofia» di materie collegate alla tutela ambientale. Essa, indubbiamente centrale, è stata considerata talmente «centripeta», da rasentare l'identificazione con il (solo) diritto amministrativo in sé: ragionare di diritto dell'ambiente significa(va), per lo più, discorrere dello stesso diritto amministrativo¹.

Di contro, una lettura obiettiva della più recente e qualificata letteratura in argomento, avente sempre più spesso come *leit-motiv* un approccio di chiara matrice «rimediale»², offre al cultore del diritto civile, desideroso di accostarsi a quelle tematiche, non secondarie suggestioni dall'inquadramento (sia pure) pubblicistico di fenomeni, non affatto estranei al dato codificato di diritto comune, di più familiare frequentazione, e tuttavia di non sempre immediato apprezzamento³, rispetto a cui deve oltretutto registrarsi

(*) Il presente contributo è destinato agli *Studi in onore di Giuseppe Vettori*.

¹ RENNA, *I principi in materia di tutela ambientale*, in De Giorgi Cezzi, Portaluri, F.F. Tuccari e Vetrò (a cura di), *Il «meritevole di tutela»: scenari istituzionali e nuove vie di diritto*, Napoli, 2012, p. 293.

² Le cui origini d'Oltreoceano, indagate da SALANITRO, *L'enviromental mediation negli USA: uno strumento alternativo per la risoluzione dei conflitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 1991, p. 229 ss., ne giustificano l'esplicita intitolazione, come nel caso di LEWANSKI, *La mediazione nei conflitti ambientali*, in Karrer e Ciampi (a cura di), *Professionalità ambientali. Competenze integrate per uno sviluppo sostenibile*, Milano, 1997, p. 335 ss.; ovvero significativamente, di GRECO, *L'ordine della necessità. In particolare: la giustiziabilità del danno all'ambiente attraverso i diritti umani*, in Montanari (a cura di), *La possibilità impazzita. Esodo dalla modernità*, Torino, 2013, p. 268 ss. In proposito, v. peraltro le osservazioni di BARCELLONA, *L'ottica rimediale e la morte della legge*, in *Nuovo dir. civ.*, 2017, p. 37 ss. (nonché *infra*, nota 42).

³ Un nuovo atteggiamento teso alla rivalutazione dei profili privatistici per la tutela ambientale – stimolato, tra l'altro, dalla constatazione della lentezza e talvolta dell'insufficienza dell'intervento statale – ha notoriamente preso avvio, sul finire degli anni Settanta del secolo scorso, a seguito di Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2303, con osserv. di G. LENER; in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 859, con nota di S. PATTI, nonché *ibid.*, c. 868, con nota di

una complicazione ulteriore, che chiama in causa non tanto la sistematica del diritto privato, quanto piuttosto (proprio) quella del diritto pubblico.

Invero le tecniche rimediali di derivazione europea, pur mantenendo in tale ambito una funzione prevalentemente «ripristinativa»⁴, non sono più (o soltanto) affidate al dispositivo (civiltistico) risarcitorio, prediligendosi il ricorso a procedimenti (amministrativi) di tipo «ingiuntivo», in uno con l'interrogativo circa eventuali limiti ravvisabili nel dettato dell'art. 23 Cost. e, in questa prospettiva, la (conseguente) inapplicabilità al di fuori degli ambiti specificamente previsti dalla legge, né tantomeno con efficacia retroattiva⁵. Come posto autorevolmente in risalto, infatti,

C. SALVI; in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 357, con nota di PIGA, nonché *ibid.*, p. 1970, con nota di CAROTENUTO, in cui si sottolinea il nesso indissolubile tra «salubrità ambientale» e «vita associata», instaurandosi uno stretto rapporto fra la prima e l'art. 3, cpv. Cost., reso esplicito in sede penale dalla successiva ID., 20 gennaio 1983, n. 421, in *Cass. pen.*, 1984, p. 1685. Non a caso, per GRASSI, *Prefazione*, in Greco (a cura di), *Diritti umani e ambiente. Giustizia e sicurezza nella questione ecologica*, Firenze, 2000, p. IV: «Il degrado dell'ambiente costituisce un attacco al principio di uguaglianza sostanziale, perché è evidente come i danni ambientali colpiscano in termini più che proporzionali le categorie più deboli dei cittadini. La tutela del diritto all'ambiente si inquadra, perciò, perfettamente nel principio di partecipazione e promozione sostanziale della persona umana, cui si collega il riconoscimento dei diritti sociali».

⁴ ARISTEI, *La disciplina del danno ambientale nel d.lgs. n. 152 del 2006. Criticità e spunti di riflessione*, in *amministrazioneincammino.it*, dal 2.03.2020, p. 19-21, testo e note.

⁵ Si allude all'art. 308, d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui non limita la prova liberatoria alla dimostrazione dell'assenza di colpa, ma la condiziona all'eventuale riconducibilità dell'evento in capo ad un terzo, oppure al rispetto di un ordine pubblico ovvero, infine, con riferimento alla minaccia di danno ambientale, quando l'operatore è costretto a provare la sussistenza di altri presupposti diversi dalla sua condotta colposa, come l'osservanza di autorizzazioni ambientali, ovvero l'inesistenza di un rischio conosciuto o conoscibile relativo ad un'emissione, ad un'attività o modalità di utilizzo di un prodotto (c.d. *permit defence*). In ordine ai «corollari» giurisprudenziali, sull'assunto di partenza che i c.dd. «valori ambientali» non stabiliscono una precisa «linea di demarcazione» (neppure *ratione temporis*) tra «innocuo» e «nocivo», cfr. F. GOISIS, *La natura dell'ordine di bonifica e ripristino ambientale ex art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997: la sua retroattività e la posizione del proprietario non responsabile della contaminazione*, in *Foro amm.-C.d.S.*, 2004,

nella prospettiva «rimediale» testé rievocata, anche «le norme processuali essendo diritto nel più pieno senso della parola, sono anche attributive di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, le quali trovano in quelle norme ad un tempo la loro garanzia ed i loro limiti»⁶. Uno snodo nevralgico all'intersezione di articolate impostazioni ricostruttive, cui l'illustre Maestro qui celebrato ha inteso apportare un limpido contributo di riflessione nel quadro dell'attuale «complessità»⁷.

E così, l'avvertita esigenza di assegnare precipue direttrici alla tipologia di situazioni «conflittuali», all'origine dell'ottica prescelta, non può prescindere dalla ricerca di un apposito «vocabolario del conflitto ambientale», in grado di circoscriverne la fruttuosa gestione (non solo) «economica», stemperandone quella “inquietudine culturale” nella dirimente puntualizzazione che «il fenomeno giuridico è un fatto [...] giuridicamente

p. 567 ss.; ripreso da VELO DALBRENTA, *Spettri normativi. Profili critici della responsabilità penale da esposizione del lavoratore ad amianto nell'ordinamento giuridico italiano*, in ID. e SARRA, *Res iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*, Padova, 2013, spec. p. 311 s. Un significativo avallo si apprende da Cons. St., Ad. plen., 22 ottobre 2019, n. 10, in *Amb. svil.*, 2019, p. 893 ss., con nota di CAVANNA.

⁶ LIEBMAN, *Diritto costituzionale e processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1952, p. 327, ora in ID., *Problemi del processo civile*, Milano, 1962, p. 151. Un'impostazione rispecchiante – attraverso lo “spenglerismo” tracciato da KEPPELER, *Oswald Spengler und die Jurisprudenz*, Tübingen, 2014, p. 122, 124 ss., 131-133 e 184; con riflessi, sia pure accennati, in CHIZZINI, *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*, Torino, 2013, spec. p. 132 – il monumentale contributo di GOLDSCHMIDT, *Il processo come situazione giuridica. Una critica del pensiero processuale [1925]*, a cura di M. Marinelli, ivi, 2019, p. 5 ss.

⁷ Cfr. esemplarmente VETTORI, *La disciplina generale del contratto nel tempo presente*, in Macario e Miletta (a cura di), *Tradizione civilistica e complessità del sistema*, Milano, 2006, p. 559 ss.; nonché ID., *Il diritto dei contratti fra Costituzione, Codice civile e codici di settore*, ora in ID., *Diritto privato e ordinamento comunitario*, ivi, 2009, spec. p. 173 ss. Un'accurata sintesi è delineata da CALBUCCI, *La complessità del diritto e il diritto della complessità*, in ID. (a cura di), *La complessità del diritto. Nuovi itinerari del pensiero giuridico contemporaneo*, Napoli, 2009, p. 37 ss.; vi è tornato, di recente, VOGLIOTTI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo*, Torino, 2013, p. 12 ss.

qualificato»⁸. Una ricerca, come accennato, inevitabilmente complicata – evidenziando, nel contempo, la proficuità dell’indicato approccio – dall’esigenza di dover adattare istituti giuridici concepiti per contesti del tutto eterogenei rispetto al tema esplorato, e che un’icastica visione «sociologica» descrive con la metafora del pastaio impegnato non solo nella confezione del proprio prodotto, bensì a realizzare gli stessi attrezzi necessari a produrlo⁹.

Sta di fatto che, ogni rimedio (*actio*) riesce inesorabilmente funzionale al relativo oggetto controverso (*res*), nonché alla parte (*persona*) richiedente tutela. In questa tripartizione, di risalente

⁸ Nell’accezione «linguistica», cui la presente analisi intende ispirarsi, ove *termine* e *concetto* sono «modi espressivi» che finiscono per coincidere, approfondita autorevolmente da PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, p. 33 s., 134 s. e 219 s.; al cui proposito, v. le opportune delucidazioni di PALUMBO, *Norma, diritto, interpretazione. Grammatica e filosofia del diritto a partire da Salvatore Pugliatti*, pref. di FALZEA, Torino, 2016, spec. p. 115 ss. In mancanza, non si può che prendere atto della «detecnicizzazione» del diritto, rinunciando ad ogni rappresentazione razionale dell’ordinamento che diviene insignificante, instabile e non fruibile: cfr. D. MESSINETTI, *Processi di formazione della norma e tecniche «rimediali» della tutela giuridica*, in Scalisi (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano, 2004, p. 200 s. Per un quadro prospettico, v. part. BOMBELLI, *Grammatiche concettuali: strutture reticolari, post-moderno e Governance*, in ID., *Diritto, comportamenti e forme di “credenza”*, Torino, 2017, p. 255 ss. Più in generale, che le proposizioni giuridiche siano «discorsive» in quanto inclusive, a livello prescrittivo, delle «argomentazioni di senso» elaborate nel contesto di ragionamenti «giustificativi», è finemente discusso da JORI, *A partire da un libro di Aurelio Gentili, osservazioni su interpretazione, metagiurisprudenza, argomentazione come discorso e su quello che fanno o dovrebbero fare i giuristi*, in Velluzzi (a cura di), *Discorsi su Il diritto come discorso*, Pisa, 2017, p. 143 ss. Con analoghi accenti e perspicue allusioni all’appartenenza «esclusiva» quale potere giuridico «socialmente condizionato», cfr. SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Bologna, 2015, p. 66-69 e 96-97; nonché BENEDETTI, *Sull’incertezza del diritto. Dal dogma della certezza a un’ermeneutica critica*, in ID., *Oltre l’incertezza. Un cammino di ermeneutica del diritto*, Bologna, 2020, spec. p. 137 (v. anche *infra*, nota 29, in fine).

⁹ CLAVI, *Mediazione ambientale: le mani in pasta*, in Musselli (a cura di), *La gestione dei conflitti ambientali. Nuove strategie e nuovi strumenti operativi*, Napoli, 2019, p. 7.

ascendenza romanistica¹⁰, è forse possibile intravedere – come si cercherà di mostrare – gli sviluppi di maggiore rilievo, insiti nel rinnovato approccio al tema, per gli interessi della civilistica contemporanea.

2. *La sintattica: dalla «metonimia» (ovvero delle «componenti» ambientali) alla «sineddoche» (ovvero della «sequenza» procedimentale).*

La prima tra le molteplici questioni all'attenzione resta la difficoltà di individuare una nozione «giuridica» di ambiente, da cui farne emergere gli indici di addebito perseguibili in ipotesi di (sua) violazione¹¹. Nell'inadeguatezza di un'impostazione “sintattica”, se non altro avvinta dalla «vertigine della lista»¹², per via dell'ardua relazione causale con la «vittima ambientale» dovuta alla «dispersione» spazio-temporale degli illeciti e della potenziale scala di riparazione¹³ – chiaro incentivo ad eluderne le sottese

¹⁰ Sulla cui fortuna, v. *amplius* BALDUS, *I concetti di res in Gaius tra linguaggio pragmatico e sistema*, in *Ann. Sem. Giur. Univ. Palermo*, XV (2012), spec. p. 45 s.

¹¹ Per un'accurata panoramica delle tendenze in atto, con ampio apparato bibliografico e giurisprudenziale, v. ora CARPINETO, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana*, in *An. Fac. Derecho Univ. La Laguna*, (33) 2016, p. 99-125; vi è tornato GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2017, 3, spec. p. 7-9. Circa il sostanziale «dualismo» di impostazioni, l'una «sanzionatoria», incentrata sull'idea più risalente di *limitazione* alle attività imprenditoriali nocive; l'altra «ripristinatoria», correlata all'*ingiustizia* di un pregiudizio «adespota» (*rectius*, «collettivamente») risentito per effetto di alterazioni alle matrici ambientali, si sofferma ora SALANITRO, *Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema*, in *juscivile.it*, 2019, 5, spec. p. 505.

¹² Allusivo dell'omonimo scritto di Umberto Eco, sulle cui implicazioni giuridiche v. acutamente SALAZAR, *Leggi regionali sui “diritti degli immigrati”, Corte costituzionale e “vertigine della lista”: considerazioni su alcune recenti questioni di costituzionalità proposte dal governo in via principale*, in S. Gambino e D'Ignazio (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Milano, 2010, p. 404, testo e note.

¹³ NATALI, *Green criminology, conflitti socio-ambientali e processi di vittimizzazione ambientale*, in Musselli (a cura di), *La gestione dei conflitti ambientali*, cit., p. 19 ss.

responsabilità –, si finisce per declinare il diritto all'ambiente dal paradigma di altri diritti recepiti, quali il diritto alla vita, alla salute, alla proprietà privata¹⁴; ovvero a equipararlo ad una componente specifica, privandolo di una connotazione in grado di ricomprenderlo nella sua integralità¹⁵.

Probabilmente (anche) per questo motivo il diritto all'ambiente ha iniziato ad essere inquadrato, si è visto, in via (amministrativa) «procedurale»¹⁶: vi sono posizioni legittimanti di interesse «meta-

¹⁴ GRECO, *Il danno ambientale da inquinamento atmosferico*, in Panza (a cura di), *Profili di diritto privato e metodo casistico*, Bari, 2005, spec. p. 297. Ne sottolinea l'inadeguatezza a fini risarcitori riferita, a mente della formulazione letterale dell'art. 313, d.lgs. n. 152/2006, ai soli due ultimi «beni» enumerati, VILLANACCI, *Il danno ambientale in ambito civilistico tra (poche) luci e (molte) ombre*, in Pastore (a cura di), *La tutela dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare* (Atti dell'omonimo Convegno – Cassino, 13 giugno 2014), Roma, 2014, p. 95 ss. Da ultimo, estende la disciplina della responsabilità ambientale all'inquinamento dell'aria, benché formalmente sottrattane in coerenza alla sottesa logica rimediatale, specificamente tesa alla «riparazione» della risorsa naturale, là dove essa richiederebbe piuttosto rimedi di tipo «inibitorio», Cass. pen., 3 luglio 2018, n. 51475, in *ambientelegaledigesta.it*, dal 10.12.2018.

¹⁵ In tal senso, CHURCHILL, *Environmental Rights in Existing Human Rights Treaties*, in Boyle e Anderson (eds.), *Human Rights approaches in environmental protection*, Oxford, 1996, p. 89 ss.; nonché CARAVITA DI TORITTO, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in Grassi, Cecchetti e Andronio (a cura di), *Ambiente e diritto*, t. 1, Firenze, 1999, p. 165, per il quale: «Non esiste un 'diritto all'ambiente' azionabile da un soggetto individuale o collettivo davanti ad un giudice, ma tante situazioni soggettive (di volta in volta coincidenti con il diritto alla salute, il diritto alla salubrità dell'ambiente, l'interesse alle informazioni ambientali, i modelli giuridicamente tutelati dell'associazionismo ambientale, etc.) che si pongono nei confronti dell'ambiente in un rapporto di fine a mezzo».

¹⁶ ANGELETTI, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*, Napoli, 2011, p. 8. Tuttavia: «è corretto – sottolinea l'illustre Omaggiato – qualificare le situazioni soggettive in modo procedurale ma non è sufficiente. La procedura giuridica non può non avere un aggancio fuori di sé, ai valori costituzionali o ancor più al fondamento antropologico che rende visibile e riconoscibile quel fondamento» (così, VETTORI, *Diritti e coesione sociale*, in *Quad. Pers. merc.*, 2014, 3, p. 10); con precedenti approfondimenti di ID., *La struttura antropologica dei diritti fondamentali*, in Loiodice e Vari (a cura di), *Giovanni Paolo II. Le vie della*

individuale», tra cui spicca il diritto «speciale e multidisciplinare» all'informazione ambientale¹⁷, che trovano nell'ecosistema il proprio punto di riferimento e sono strettamente connesse all'obiettivo della sua protezione.

L'essere umano, inteso collettivamente come «società», agisce e si realizza all'interno dell'ambiente ed ogni conseguenza del suo comportamento vi si ripercuote; la relativa salvaguardia si erge, d'altra parte, a «diga di contenimento» all'esercizio dei pubblici poteri, a fronte di un intrinseco «conflitto» tra l'ecosistema bisognoso di preservazione e la forza pervasiva delle attività umane¹⁸. Oggetto di tutela diviene, dunque, la «consapevolezza» sullo stato dell'ambiente da parte dell'individuo, in quanto «vittima» (potenziale) della sua alterazione, tramite «coinvolgimento» nell'assunzione di decisioni in materia, unitamente all'«accesso» ad idonei sistemi «procedimentalizzati», ove l'esperienza comparatistica¹⁹ offre convincenti modelli «a

giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, Roma, 2003, spec. p. 324 (v. anche *infra*, nota 64).

¹⁷ Ne tratta, con dovizia argomentativa, CORDINI, *Informazione, diritto, ambiente*, in Cammelli e Fameli (a cura di), *Informatica, Diritto, Ambiente. Tecnologie dell'informazione e diritto dell'ambiente*, Napoli, 1997, p. 3 ss.; vi è tornata COLCELLI, *Le situazioni giuridiche soggettive nel sistema C.E.D.U.*, Perugia, 2012, p. 58 ss.

¹⁸ Distinguendosene tra (responsabilità nel compimento di) attività «biologiche», ove domina il criterio soggettivo della «colpa», rispetto alle attività «economiche», oggettivamente correlate al «rischio imprenditoriale», sulla scia della pionieristica elaborazione di VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, in ID., *Opere giuridiche*, I, Roma, 1919, p. 109 ss.; riscoperto da PACCHIONI, *Dei delitti e quasi delitti*, Padova, 1940, p. 213-214; poi sviluppato da P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 43 ss.; ora rievocato da ROPPO, *Spigolature su responsabilità oggettiva e funzione deterrente*, in *Liber amicorum per F.D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole*, II, Milano, 2008, p. 461. A livello sistemico, cfr. DEL GATTO, *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, Roma, 2019, p. 52 ss.

¹⁹ Di grande interesse, si mostra RUFFATO, *Identità, appartenenza e beni comuni: la cittadinanza oltre una definizione giuridica*, in ID., DE MARCHI e NATALICCHIO, *I territori dei cittadini: il lavoro dell'OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales)*, Padova, 2010, p. 41 ss.

cavallo» tra risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e partecipazione pubblica (*Débat Public*)²⁰.

2.1. Segue. *Dalla «sintattica» (ovvero dell'impostazione «erariale») alla «semantica» (ovvero dell'interesse «esistenziale»).*

La prospettiva civilistica, notoriamente sensibile alla valenza “semantica” delle «definizioni»²¹, reputerà a questo punto di indubbia pregnanza quanto enunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui l'ambiente designa «l'insieme degli elementi fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano una influenza apprezzabile sulla salute e il benessere di ogni essere umano». Si mostra, quindi, rispondente l'opinione di quanti ravvisa che l'ambiente abbracci propriamente la dimensione «giuridica» qualora inteso – di là dalla semplice qualificazione «demaniale» – come *habitat*. Se così, l'ambiente consisterebbe nell'insieme dei profili attinenti all'*habitat* umano e al connesso equilibrio «ecologico» che, essendo assunti dall'ordinamento costituzionale come «meritevoli» di tutela, assurgono ad autentiche situazioni soggettive di natura «esistenziale»²².

²⁰ Sul ruolo della «negozialità» in tali scenari, v. ora MANIACI, *Autonomia privata e conflitto*, in F. Danovi (a cura di), *I patti preconfittuali*, Torino, 2019, p. 109 ss. (con sviluppi *infra*, § 3).

²¹ Su tale tecnica c.d. «nomo-tetica», cfr. FROSINI, *La lettera e lo spirito della legge*³, Milano, 1998, spec. p. 96. Evidenzia giustamente la progressiva influenza esercitata dalla tecnica legislativa anglosassone (v. *infra*, nota 30) sul legislatore europeo, GIUS. TUCCI, *La 'legistica' come nuovo problema della moderna scienza della legislazione*, in Perchinunno (a cura di), *Il drafting legislativo: il linguaggio, le fonti, l'interpretazione. Sul modo di fare le leggi e i suoi effetti* (Atti dell'omonimo Convegno – Castello Svevo di Bari, 14-15 ottobre 2005), Napoli, 2008, spec. p. 131. Più nello specifico, v. DELLACASA, *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili*, Torino, 2004, p. 375 ss.; nonché D'ADDA, *Gli scritti giuridici di Andrea Belvedere ed il metodo analitico di un civilista*, in *Pol. dir.*, 2018, spec. p. 115 ss.

²² D'ADDINO SERRAVALLE, *L'ambiente nell'esperienza giuridica*, in Pepe (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, 1996, p. 91 ss.; EAD., *La tutela del patrimonio ambientale, culturale e naturalistico nelle pagine della Rassegna di diritto civile*, in P. Perlingieri (a cura di), *Temi e problemi della civilistica contemporanea*, Napoli, 2005, p. 301 ss., spec. p. 308 ss.; CORDINI, *Profili di diritto ambientale e comparato*, in ID., FOIS e Marchisio (a cura di), *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2008, p.

Tale inquadramento troverebbe conforto in una (ri)meditazione dei rapporti tra gli artt. 1223 e 2059 c.c.; in particolare, se tali norme siano «alternative», come potrebbe arguirsi dalla collocazione della seconda dopo l'art. 2056 c.c., oppure «complementari». L'interrogativo implica riferire l'art. 2059 c.c. al(la natura del)le «conseguenze», che devono risultare «tipizzate», a differenza (ma, più correttamente, a prescindere) dal «fatto» lesivo, conseguibile *anche* da un diritto «patrimoniale». Altrimenti opinando, a considerare l'art. 2059 c.c. non già una norma sul (*tipo* di) «danno» (i.e., effetto pregiudizievole) bensì sulla «fattispecie» (i.e., configurazione del *fatto*), a sostituzione e/o specificazione dell'art. 2043 c.c., inteso nel senso della necessità di una «struttura soggettiva» formalizzante l'interesse «non patrimoniale», l'art. 1223 c.c. dovrebbe logicamente valere in proprio.

E tuttavia, la ragione della diversità di «struttura», che ne esalta il (complementare) ruolo «selettivo», piuttosto che «configurativo», risiede nella differenza alquanto intuitiva fra diritti «patrimoniali» e diritti («non patrimoniali») della persona: i primi sono chiamati a dirimere potenziali conflitti sull'appropriazione di risorse «divisibili», con l'effetto che l'attribuzione del diritto *esclude* analoghe prerogative per i terzi; viceversa, i secondi si esauriscono in un'«autoaffermazione» dell'essere del soggetto, *senza precludere* un contemporaneo esercizio (legittimo) da parte di altri soggetti²³.

La difficoltà di tradurre nel lessico «giuridico» aspetti che attengono alla «persona» in quanto tale si ripercuote sul modo di concepire l'*ingiustizia* che, nel campo dei diritti «patrimoniali», denota la struttura «formale» (i.e., *proprietà* o *credito*) che ne

104. Sul «nucleo rigido» denotante la relativa intangibilità in quanto «fondamentali» per la persona, richiama l'attenzione ESPOSITO, *Note minime sulla nozione giuridica di ambiente. Diritti soggettivi e poteri pubblici*, in *TSDP*, XII-2019, spec. p. 25-26 (v. *infra*, nota 98, anche al testo).

²³ Circa l'originaria funzione «complementare» dell'art. 2059 c.c., v. autorevolmente BARCELLONA, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2008, p. 113 ss.; in disparte se l'eventuale esercizio «illegittimo» sia perseguibile (anche) con la «restituzione» di quanto «ingiustamente» ottenuto, su cui cfr. A. ASTONE, *L'autonoma rilevanza dell'atto illecito. Specificità dei rimedi*, ivi, 2012, spec. p. 96, testo e note (v. *infra*, note 87 e 96, in fine).

consente l'«acquisizione» delle connesse utilità, mentre nel campo degli interessi «non patrimoniali» ne diviene «selezione» tipologica. È possibile esprimere il medesimo concetto evidenziando come «nella tutela della personalità, la norma non si esprime attraverso specifiche situazioni soggettive, ma attraverso quegli effetti giuridici che, nella loro sintesi unitaria configurano la soggettività della persona», nel senso che non vi sarebbe spazio «per la rilevanza di una qualificazione oggettiva, dal momento che la soggettività rappresenta il valore finale e autonomo della tutela»²⁴.

In tali contesti, (la «clausola» del)l'*ingiustizia* assolve alla funzione «autorizzativa» di compiere, tramite un *balance* affidato alla «buona fede», nel suo «equivalente potestativo» di «abuso», il giudizio di «meritevolezza» sull'interesse compromesso, prescindendo da una «struttura» (i.e., diritto soggettivo) che ne formalizzi, mediante una «utilità intermedia», la relazione di «spettanza»²⁵. Ciò non toglie che gli «interessi» della persona, sottesi ad una certa disposizione di legge, ne colgano solo una parte di «rilevanza» e che, per decidere se un eventuale atto negoziale – o altra disposizione di legge contrastante con la prima – ne comporti un'effettiva «lesione», occorre verificare se essa non sia

²⁴ Così, autorevolmente MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970, p. 294 s. La sovrapposizione concettuale tra «danno» (non patrimoniale) e «lesione» (in senso giuridico) era già ben presente, sotto il vigore del previgente c.c., in GABBA, *Questioni di diritto civile*, II, *Diritto ereditario e diritto delle obbligazioni*, Torino, 1898, p. 250; ripreso da MANDRIOLI, *Studi sul delitto civile*, Voghera, 1918, p. 45, ed *ivi* nota 1. Un'acuta rilettura ne prospetta NIVARRA, *La tutela giurisdizionale dei diritti. Prolegomeni*, Torino, 2018, spec. p. 81 ss. (v. anche *infra*, nota 79).

²⁵ Cfr. NAVARRETTA, *Dikaion come nomimon e dikaion come ison: riflessioni in margine all'ingiustizia del danno*, in *Liber amicorum Busnelli*, cit., p. 617 ss. Sui nessi tra «ingiustizia» e «bilanciamento di interessi», v. la persuasiva indagine di RIZZO, *Giudizi di valore e «giudizio di ingiustizia»*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 234 ss.; utile anche MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017, spec. p. 20 ss. In relazione all'«abuso», cfr. VELLUZZI, *Dietro la maschera. Abuso del diritto soggettivo e interpretazione*, in Ballarini (a cura di), *Novecento del diritto*, Torino, 2019, spec. p. 335-336 (v. anche *infra*, nota succ.).

espressione di un interesse della persona altrettanto rilevante, se non addirittura prevalente²⁶.

Di guisa che, per quanto la tutela della persona globalmente intesa possa essere l'obiettivo di una «pluralità» di formulazioni precettive, tale «unicità» può essere ricostruita dall'interprete a livello di sistema «rimediale», attraverso un bilanciamento degli interessi «conflittuali» che vi mettono capo. Il parametro, con cui valutarne l'allocatione, dipende in questi casi non tanto dal *riconoscimento* (sul piano formale) di una situazione soggettiva, quanto dal *modo* in cui tale allocatione è protetta; con la differenza, di non poco momento, per cui, mentre nel caso dei diritti «patrimoniali» tale parametro esprime l'*infungibilità* – ossia, il tasso di (in)sostituibilità – di una risorsa con un'altra, commisurando il danno all'eventuale maggior costo (o minor guadagno) alla stregua del «mercato», riguardo ai diritti «non patrimoniali» esso è tarato sull'*inerenza* con cui selezionare la «compromissione» identificativa (*rectius*, fonte) di danno alla «persona»²⁷.

²⁶ Sul rapporto «bene – diritto – utilità» nella prospettiva in esame, resta classico MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale (danno morale)*², Roma-Milano-Napoli, 1909, p. 23 ss.; ancora attuale, inoltre, ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, in ID., *Opere giuridiche*, I, Roma, 1932, p. 16 s. In quest'ottica si spiega, ad es., la possibilità per un regolamento contrattuale che imponga al lavoratore subordinato, in contrasto con norma inderogabile, un «demansionamento» di non essere considerato lesivo della persona, quindi esente da «abusività» se, tenuto conto delle circostanze, sia diretto a salvaguardare altro interesse del lavoratore, prevalente rispetto a quello tutelato dalla norma. E così, la tutela della professionalità della persona, di cui il divieto di demansionamento è espressione, risulterebbe cedevole di fronte alla tutela del lavoro, anch'essa espressione della dignità umana, là dove situazioni di crisi dell'impresa impongano la scelta tra «demansionamento» e «licenziamento». V., sul punto, ALBANESE, *La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona*, *Riv. giur. lav.*, 2008, I, spec. p. 176 s. Una conferma normativa si evincerebbe dall'attuale art. 2103 c.c., nel testo riformulato dall'art. 3, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

²⁷ Sulla rilevanza «ambientale» nei meccanismi di «fungibilità» dei beni, v. ora FARI, *Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell'ecosistema*, Napoli, 2013, p. 224 ss. In disparte la questione se tale «inerenza» debba comunque essere ancorata alla «mediazione» di apposita

Un valore «personalistico» si eleva a pregiudizio *risarcibile* là dove esso riceva un «complementare» riconoscimento *ex art.* 1223 c.c. che, pur riflettendone attraverso il «lucro cessante» l'importanza assunta per il (singolo) danneggiato, ne indica altresì il superamento della soglia di (giuridica) «rilevanza», in quanto sottratto ad «idiosincrasie» individuali. Orbene l'ambiente, lungi dal designare etimologicamente un “asettico” (galileiano) «spazio [n.d.r. circostante] nel quale si trova una persona o un oggetto»²⁸, diviene situazione «giuridica», poiché (antropica) «proiezione» della stessa «persona», nella misura in cui la «qualità» del primo rappresenta un *infungibile* attributo «es[i]s[t]enziale» *inerente* al *diritto alla qualità di vita*²⁹ di quest'ultima.

previsione legale, nel cui difetto provocare una (preventiva) pronuncia di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 2 Cost., secondo l'impostazione delineata da VIRGADAMO, *Danno non patrimoniale e “ingiustizia conformata”*, Torino, 2014, spec. p. 85 ss. Sul punto, si rinvia peraltro agli importanti rilievi sistematici enucleati da IULIANI, *La fisionomia del danno e l'ampiezza del risarcimento nelle due specie di responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 177, ed *ivi* nota 111.

²⁸ GALILEI, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano*, in ID., *Le Opere*, ed. naz. dir. Favaro, VII, Firenze, 1968, p. 115. Sul punto, v. anche GIACHETTA, *Il progetto ecologico oggi: visioni contrapposte*, *ivi*, 2010, spec. p. 55-56. Il profilo implica la transizione in atto dal riduzionismo «prospettico» alla concretizzazione «situazionale», mirabilmente ricostruita da MARCI, *Codificazione artistica e figurazione giuridica. Dallo spazio prospettico allo spazio reticolare*, Torino, 2014, spec. p. 610 ss.

²⁹ Cfr. GRASSI, *Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, II, Milano, 1996, p. 907 s.: «se l'ambiente è una proiezione della persona e la qualità dell'ambiente è un aspetto essenziale del diritto alla qualità della vita, le norme che garantiscono i diritti della persona e il diritto ad una vita migliore riconoscono implicitamente anche il diritto umano all'ambiente». Ne condivide l'impostazione, all'esito di una stringente disamina anche della giurisprudenza costituzionale in tema, LECCESE, *Danno all'ambiente e danno alla persona*, *ivi*, 2011, p. 30 ss. Per un suggestivo approccio storico alle radici (francescane) della «fisicità corporea» quale entità «biologica» dipendente da altre entità «ecologiche» per la sua sopravvivenza, v. BAUD, *Il caso della mano rubata. Una storia giuridica del corpo*, *ivi*, 2003, p. 133 ss. e p. 243. Il tema, con importanti variazioni, sarà rielaborato dal pensiero fichtiano relativo alla necessaria «finalizzazione» “per” l'«uso esclusivo» (i.e., proprietà) di una risorsa, limitatamente alla «tutela» (i.e., *actio*), non già alla «spettanza» (i.e., *res*): cfr. SABBATINI, *Appunti sulla*

L'inevitabile «ibridazione»³⁰ degli esiti protettivi, alla confluenza della «magmatica» categoria del c.d. *danno biologico*³¹, riecheggia per grandi linee la notoria polarità tra «regole di responsabilità» (*liability rules*) e «regole di proprietà» (*property rules*): a seconda che il trasferimento di una risorsa avvenga per il tramite di una «misura» (involontaria), che ne subordini la compromissione al versamento compensativo del pregiudizio, in contropartita, tuttavia, al sacrificio di valori c.d. «idiosincratici» (i.e., d'uso individuale); ovvero mediante «scambio» (volontario) idoneo a ricompenderci nel costo l'intera area (anche) di quest'ultimi valori³². Da un lato, la (sua eventuale) lesione potrà, quindi, manifestarsi come conseguenza dell'inadempimento *in senso stretto*, innescando un «conflitto» di tipo «relazionale» implicante responsabilità contrattuale; ovvero *in senso ampio*, sfociando in un «conflitto» di tipo «distruttivo» (o più spesso «degenerativo») di una risorsa, perseguibile dalla responsabilità aquiliana, entrambe ascrivibili a forme di tutela c.d. «per risarcimento» (*liability rules*). D'altro lato, potrà suscitare «conflitti» di tipo «usurpativo» della «titolarità», là dove il

proprietà nello Handelsstaat fichtiano: tra testo e contesto, in Ballarini (a cura di), *La storicità del diritto. Esistenza materiale, filosofia, ermeneutica*, Torino, 2018, spec. p. 233 e 236-237 (con risvolti *infra*, note 80 e 93).

³⁰ V. *funditus* MARELLA, *Struttura dell'obbligazione e analisi rimediabile nei danni non patrimoniali da inadempimento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, spec. p. 52 s. Sulle origini nel *common law* della doppia valenza (personale e patrimoniale) del termine *property*, v. la pregevolissima indagine di IANNARELLI, «Proprietà», «immateriale», «atipicità»: i nuovi scenari di tutela, in ID., *Proprietà e beni. Saggi di diritto privato*, Torino, 2018, p. 250-252, testo e note.

³¹ Ne ricostruisce puntualmente i tortuosi itinerari, ALPA, *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, Padova, 2003, spec. p. 29 ss. Sul perdurante dibattito giurisprudenziale in merito alla sua esatta configurazione, cfr. SCAGLIONE, *Danno non patrimoniale ed illecito endofamiliare nel sistema della responsabilità civile*, in *Dir. proc.*, 2018, p. 172, ed *ivi* nota 19.

³² Si allude alla celebre «matrice» delle variabili «acquisitive» elaborata da CALABRESI e MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: Ove View of the Cathedral*, in (85) *Harv. L. Rev.*, 1972, p. 1089 ss.; in seguito ripresa e sviluppata sempre da CALABRESI, *The simply virtues of the cathedral*, in (106) *Yale L. J.*, 1997, p. 2201 ss. Sensibilità affini sembra emergano in BELFIORE, *Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979, p. 4 ss., 155 ss. e 575 ss.

problema non sarà più (soltanto) di «risarcimento» (patrimoniale o non patrimoniale), bensì (soprattutto) di *restitutio in integrum*, ascrivibile a forme di tutela c.d. «per vincolo» (*property rules*)³³.

L'«inviolabilità» della questione (civilistica) «ambientale» può, dunque, ricavarsi dal «binomio» costituzionale (*ex art. 2 Cost.*) «libertà [n]e[lla] responsabilità»: *libertà* di «rivendicare» (sia pure *uti gestor*)³⁴ il godimento «intergenerazionale» delle risorse naturali esistenti, atte a soddisfare esigenze primarie (arg. *ex art. 144, c. 2, d.lgs. n. 152/2006*); ma, per ciò stesso, *responsabilità* (*ex contractu e/o ex delicto*) poiché, non costituendone l'immediata conversione in termini «patrimoniali», risponde al dovere «solidale» di *meritevolezza* c.d. «sine-allagmatica»³⁵ dei relativi

³³ Seguendo l'acuta classificazione proposta da ROPPO, *Il contratto del duemila*⁴, Torino, 2020, spec. p. 22 ss.

³⁴ Alla stregua della «solidarietà costituzionale» quale fonte *sub specie facti* di «comportamenti dovuti» (su cui, v. già acutamente VETTORI, *Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese. Diritto dei contratti e regole di concorrenza*, Milano, 1983, spec. p. 83; nonché ORLANDO, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, spec. p. 1044), ciascuno esercitando «vicendevolmente» (i.e., a scopi «altruistici») tale *funzione* «comunitaria», in piena sintonia con il dato normativo, che riconosce al «mandatario» – nonché, suo tramite (arg. *ex art. 2030, c. 1, c.c.*), anche al «gestore d'affari» – l'esperibilità di azioni petitorie: in termini, SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999, p. 429 ss.; nonché DI ROSA, *Il mandato – I. Nozione*, in ID. (a cura di), *I contratti di collaborazione*, Torino, 2011, p. 81, anche in nota 166. Per una recente conferma giurisprudenziale (non a caso in ambito «condominiale»), cfr. Cass., 30 giugno 2014, n. 14797, spec. § 2.1 motiv., in *DeJure*.

³⁵ In uno alla rivisitazione dell'art. 41 Cost., cfr. F. ZATTI, *Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, IV, Napoli, 2013, p. 2235 ss.; v. anche la sagace indagine di CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, ivi, 2018, spec. p. 100-101, testo e note (con pari acume recensita da PENNASILICO, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1511 s.). In posizione critica, v., altresì, MATTEI e QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Arezzo, 2018, p. 139-187; nonché D. LENZI, *La gestione del rischio di danno ambientale per le società di capitali*, in Cerrato (a cura di), *Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management*, Torino, 2019, p. 233 ss.

«assetto» *nel* (i.e., attraverso «schemi negoziali» di) «mercato», ponendo “in esponente” ogni pregiudizio alla sua preservazione quale (*rectius*, a stretto ridosso della) lesione dell’«autonomia contrattuale»³⁶.

Nel solco attualmente tracciato dall’art. 37 Carta di Nizza, il principio dello *sviluppo sostenibile* mostra di condensare al meglio queste interrelazioni, contestualizzando l’originaria «difesa» ambientale (erariale/petitoria)³⁷ all’interno di una visione italo-europea di «giustizia» (contrattuale) diacronica³⁸.

3. *La semantica: dalla «negoziazione» competitiva (ovvero della razionalità «tattica») all’«argomentazione» pianificata (ovvero della razionalità «strategica»).*

Volendo, pertanto, emanciparsi da una “semantica” dei conflitti ambientali altrimenti relegata alla «tipologia di opere» ovvero alla «qualità di attori», nel tentativo di delineare il «peso specifico» della *negozialità* alla luce delle precedenti osservazioni, converrà focalizzare l’attenzione, da un lato, sulle loro intrinseche motivazioni e le logiche che le animano; d’altro lato, sugli interventi associati ai (triplici) paradigmi esegetici dianzi tratteggiati. Ne emergono fondamentalmente tre (paralleli) nuclei concettuali, intorno a cui aggregare sia l’elaborazione dei modelli

³⁶ Di qui, l’autentico «mutamento di paradigma» in tale ambito (con sviluppi *infra*, nota 66), brillantemente tracciato da PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in ID. (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale* (Atti dell’omonimo Convegno – Bari, 22-23 ottobre 2015), Napoli, 2016, p. 287 ss.; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809 ss.; ID., *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete*, in *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss.; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1261 ss. Più in generale, v. anche TUCCILLO, *Profili di rilevanza ambientale nella disciplina dei contratti pubblici e privati*, in *Nuovo dir. civ.*, 2019, p. 189 ss.

³⁷ Ne ripercorre attentamente gli sviluppi, BOCCHINI, *La Corte dei conti ed il risarcimento del danno ambientale*, in *Dir. e proc. amm.*, 2015, p. 289 ss.

³⁸ Con proficui approfondimenti in D. LA ROCCA, *Giustizia sociale e diritto europeo dei contratti nella crisi economica*, in Cantaro (a cura di), *Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea*, Torino, 2011, p. 277 ss.

interpretativi, sia la definizione dei metodi di intervento nella pratica gestionale³⁹.

Un *primo* modello, definibile «ambiente e sicurezza», ritiene che il conflitto ambientale sia la reazione obbligata e deterministica alla *scarsità di risorse* e richiede l'azione dei pubblici poteri nel garantire una nuova forma di sicurezza, quella «ambientale». Appartengono a questo modello, di chiara impostazione «erariale» (i.e., *property rules*), le c.dd. «guerre dell'acqua», che si paventa potrebbero insorgere in un prossimo futuro per via del c.d. *land grabbing* nonché dei cambiamenti climatici, insieme al «fardello sociale» connesso alle prevedibili migrazioni⁴⁰.

Un *secondo* modello, definibile «ambiente e negoziazione» – plausibilmente idoneo a raggruppare le insorgenze patologiche da c.d. *culpa in contrahendo* (i.e., *liability rules*) –, pone l'accento sulle difficoltà delle parti coinvolte nell'adottare (auspicabili) procedure di «mediazione», in grado di disinnescare eventuali contrapposizioni: ad es., tra comunità territoriali, indotte a ritenere «invasivo» (proprio) perché puramente «lucrativo» un impianto localizzabile nel proprio bacino di riferimento, rispetto ai relativi promotori convinti dell'assoluta incapacità di quelle comunità nel cogliere il valore tecnologico della scelta, (proprio) perché pregiudizialmente contrarie a qualsiasi progetto⁴¹. La centralità del

³⁹ DE MARCHI, *Conflitti socio-ambientali e cittadinanza in movimento*, in BAGLIANI e DANSERO, *Politiche per l'ambiente dalla natura al territorio*², Torino, 2011, p. 322. Più in generale, v. anche GIANNITI, *La composizione delle liti mediante l'attività dei difensori. L'accertamento contrattuale*, in ID. (a cura di), *Processo civile e soluzioni alternative delle liti. Verso un sistema di giustizia integrato*, Roma, 2016, p. 349 ss.

⁴⁰ Da varie angolazioni, cfr. M.G. STANZIONE, *Precautionary Principle, Civil Liability and the Right to Health*, in WESTRA, BOSSELMANN e Zambrano (eds.), *Ecological Integrity and Land Uses. Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs*, New York, 2019, p. 219-230; MAROTTA, *Le forme dell'acqua. Economia e politiche del diritto nella gestione delle risorse idriche*, Napoli, 2019, p. 172 ss.; MICCÙ e FRANCAVIGLIA, *Le forme giuridiche dell'acqua. Le dimensioni costituzionali di uno strumento di coesione sociale e territoriale*, Torino, 2019, p. 20-25, 43 ss. e 126 s.; SANTOLINI, *Profughi del clima*, Soveria Mannelli, 2019, p. 6 ss.

⁴¹ Sulla c.d. sindrome «NIMBY», cfr. MOLOCCHI, *Non nel mio giardino. Il dissenso ambientalista e lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 1998, *passim*; ne

dialogo, il riconoscimento delle diverse posizioni e delle ragioni delle parti coinvolte, la costruzione di un clima di fiducia, sono elementi fondanti nell'elaborazione di un accordo non solo «accettato», ma «condiviso» e poi «attuato», di pari passo al superamento del monopolio statale sulla «giurisdizione» e il graduale ingresso, non solo a livello teorico, di tecniche compositive ispirate al principio di semplificazione⁴².

Visto in questi termini, il modello discusso sembra profilare soltanto positività, se è vero che punta molto sulla trasparenza e lo stimolo di un processo di apprendimento nella gestione «compartecipata» del conflitto; e tuttavia, almeno due aspetti appaiono critici. Anzitutto, la dimensione «preventiva» della negoziazione: il modello, infatti, viene per lo più adoperato quando il conflitto è già in atto, mettendo in parentesi il clima esacerbato

esamina i risvolti giuridici, SPINA, *Sociologia dei Nimby. I conflitti di localizzazione tra movimenti e istituzioni*, Lecce, 2009, p. 142 ss. Della tendenza verso un «diritto negoziato» in relazione all'attuale «complessità», discorre ARNAUD, *Le sfide della globalizzazione alla modernità giuridica*, in Vogliotti (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino, 2008, p. 93 s.

⁴² Come osserva LEWANSKI, *Democrazia delle infrastrutture, infrastrutture per la democrazia*, in Bianchi e Gamba (a cura di), *Ambiente Italia 2007. La gestione dei conflitti ambientali*, Milano, 2007, p. 61 s.: «i processi deliberativi mirano non semplicemente ad aiutare le parti in conflitto a trovare un accordo soddisfacente, ma a produrre una trasformazione nel modo in cui una questione viene considerata per giungere ad un consenso informato». Il profilo involge, oltretutto, delicati equilibri «interstatali» (es., reti di trasporto intermodale), in presenza di un fenomeno per sua natura «sconfinato» e, pertanto, ascrivibile al catalogo dei diritti «umani»: su cui, v. già acutamente S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979, p. 16 ss. e 29; nonché CONSOLO, «Jus cogens» e «rationes» dell'immunità giurisdizionale civile degli Stati esteri e loro funzionari: tortuosità finemente argomentative (inglesi) in materia di «tortura governativa» (saudita), in ID., COLESANTI, GHIA e TOMMASEO, *Il diritto processuale civile nell'avvicendamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, I, Padova, 2009, p. 307 ss. Sul sotteso «spazio del diritto dal basso ed emancipatorio», cfr. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Torino, 2018, p. 124 ss. Circa lo «specchio rotto delle fonti», la cui ricomposizione è oggi affidata all'interprete, è lucidamente introdotto da Canale, Pariotti e Pastore (a cura di), *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Roma, 2019, p. 7-11.

tra le parti, maturato in situazioni conflittuali rimaste irrisolte, per privilegiare la ricerca di soluzioni «da qui in avanti», risultando oltretutto applicabile nella misura in cui i protagonisti riescano razionalmente a «misurare» lo scarto tra benefici ottenibili «in assenza» di accordo (c.d. BATNA, *Best Alternative To a Negotiated Agreement*), e pregiudizi (in)evitabili malgrado il suo perfezionamento⁴³.

Un'ulteriore criticità atterrebbe alla configurazione «sbilanciata» di potere tra gli attori, presenti al tavolo negoziale, sovente non presa in debita considerazione. Ben vero che l'«isotropia» del potere e la libertà individuale di esprimere i propri interessi sono le basi dei modelli di democrazia pluralista, su cui sorgono e si affermano i modelli «partecipativi»; un più attento esame dei processi decisionali mostra, tuttavia, come i diversi attori possano mettere in gioco risorse talora non comparabili⁴⁴.

Il principale limite del modello in discorso risiede proprio nella priorità assegnata alla produzione dell'accordo, mantenendo un approccio «neutrale» rispetto allo «squilibrio» di poteri, quando non sia lo stesso «mediatore» ad essere istituzionalmente dotato di particolari «poteri di indirizzo» nient'affatto trascurabili⁴⁵. Ciò potrebbe portare anche ad accordi funzionanti, ma propedeutici di conflitti più complessi nel lungo periodo, generando una sensazione di «sperequazione» tra parti più o meno svantaggiate dall'intesa, malgrado tutto, raggiunta⁴⁶.

⁴³ Su cui, v. in part. ANDRETTA, *L'identità dei comitati: tra egoismo e bene pubblico*, in DELLA PORTA (a cura di), *Comitati di cittadini e democrazia urbana*, Soveria Mannelli, 2004, p. 71-96.

⁴⁴ Sui «condizionamenti» del c.d. *expertise* in connessione ai rischi di «politicizzazione della scienza», cfr. PELLIZZONI, *Conflitti ambientali. Esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche*, Bologna, 2011, p. 15 ss.

⁴⁵ Come nell'esperienza, sperimentata per la prima volta nella periferia di Rotterdam, sede olandese del polo petrolchimico Shell, del *Residential Advisory Board*, esaminata da OTTOLENGHI e TOLLARI, *Il R.A.B.: uno strumento tra comunicazione e negoziazione*, in BRATTI e VACCARI (a cura di), *Gestire i beni comuni. Manuale per lo sviluppo sostenibile locale*, Milano, 2006, p. 357 ss.

⁴⁶ Utili approfondimenti in OSTI e PELLIZZONI, *Conflitti e ingiustizie ambientali nelle aree fragili. Un'introduzione*, in *Partecipazione e conflitto*, 2013, 6, p. 5-13.

3.1. Segue. *Dalla «negozialità» asimmetrica (ovvero della contrapposizione «autoritativa») alla «sussidiarietà» sostenibile (ovvero dell'ausilio «paritetico»).*

Le questioni lasciate aperte dai modelli procedurali «partecipativi» di risoluzione dei conflitti sono il punto di partenza per un *terzo* modello di giustizia ambientale, rivelatore di quanto le dinamiche territoriali interpellino la giustizia «distributiva» nella dimensione socio-spaziale⁴⁷. Si tratta di un approccio più ambizioso rispetto a quello (precedente) di negoziazione «asimmetrica» in quanto, mentre quest'ultimo si pone in un'ottica di «pragmatismo decisionale» al fine di escogitare una soluzione soddisfacente per le parti coinvolte, l'altro mira ad un programma strategico «condiviso» basato su posizioni «informate»⁴⁸. Il modello, definibile «ambiente ed eco-cittadinanza»⁴⁹, esamina il ruolo dell'ambiente nella conflittualità, nonché la dimensione della «discriminazione» ambientale e dei diritti umani, primariamente

⁴⁷ Non a caso: «Il carattere conflittuale della politica ambientale discende, in primo luogo, dalle asimmetrie distributive di costi e benefici che essa implica in relazione ad aree geografiche o a gruppi sociali» (così, LEWANSKI, *Governare l'ambiente. Attori e processi della politica ambientale*, Bologna, 1997, p. 21). Il diverso approccio diretto, al contrario, a far prevalere l'esigenza di convergere verso progettualità di sviluppo condivise, in grado di massimizzare la «coesione sociale» nei modi di regolazione della «responsabilità» dei territori, è affrontato nel recente lavoro collettaneo a cura di MESSINA, *Oltre la responsabilità sociale di impresa. Territori generativi tra innovazione sociale e sostenibilità*, Padova, 2019, spec. p. 261 ss.

⁴⁸ *Mutatis mutandis*, il divario ricalca il distinguo tra «accordo bonario» e «transazione», ben rimarcato, anche con riferimenti giurisprudenziali, da FIGLIOLIA, *Gli istituti della transazione e dell'accordo bonario nella disciplina dei contratti pubblici*, in *Rass. Avv. St.*, 2014, 3, p. 231 ss. Vi si rispecchia la (parallela) «cesura» tra *negoziazione* e *argomentazione*, in cui la prima si fa veicolo di «razionalità tattica» tesa al successo, mentre la seconda di «razionalità comunicativa» onde ricercare un'intesa (*rectius*, una pianificazione strategica), acutamente delineata da CALDERAI, *Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica*, Torino, 2008, p. 65 s.

⁴⁹ Espressione della più complessa «legittimazione sociale» veicolata dalla rinnovata nozione di «cittadinanza glocale»: su cui, cfr. CORCHIA, *Scenari della partecipazione politica locale*, in TOSCANO (a cura di), *Zòon politikòn*, II, *Politiche sociali e partecipazione*, Firenze, 2010, p. 193 ss.

riconosciute nella Convenzione di Aarhus⁵⁰ del 1998, osservando il conflitto come opportunità di confronto fra «progettualità territoriali alternative»⁵¹.

In tale contesto, non sembra inopportuno rintracciare la ricercata *norm-advocacy* della *negozialità* in una rilettura «costituzionalmente orientata» non (tanto e) solo del principio dell'agire privatistico nel segmento di attività *consensuale/vincolata* della P.A., quanto piuttosto nella più ampia operatività *ex art. 11, cpv., L. n. 241/1990 s.m.i.* dei «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili» anche per il segmento di attività *autoritativa/discrezionale*⁵². Inevitabile, in tal guisa, segnalare che quei principi incontrano attualmente un formidabile «trasformatore permanente»⁵³ di efficacia nel principio costituzionale di c.d. «sussidiarietà orizzontale» (art. 118, c. 4, Cost.), in forza del quale

⁵⁰ Sul cui art. 9, recante il c.d. «Terzo Pilastro» sull'accesso alla giustizia ambientale, v. in part. DE DOMINICIS, *L'accesso alla giustizia in materia ambientale. Profili di diritto europeo*, Torino, 2016, p. 27 ss.

⁵¹ In quest'ottica, «decidendo di intraprendere un processo partecipativo, le istituzioni debbono dunque cedere una parte del loro potere, sia pure parzialmente e temporaneamente, accettando di svolgere il ruolo di promotori piuttosto che di decisori. [...]. E può rivelarsi un "gioco a somma positiva": ciò che l'amministrazione "perde" in potere di scelta viene recuperato abbondantemente in termini di legittimazione delle scelte e di consenso attorno al suo operato» (così, LEWANSKI, *La prossima democrazia: dialogo - deliberazione - decisione*, 2016, p. 109-110, reperibile all'indirizzo <http://eepurl.com/bLyfPj>). Più diffusamente, v. anche FARINOSI, *Comunicazione e processi partecipativi*, Milano, 2019, p. 11 ss.

⁵² Circa la congenialità di tale modello agli ambiti in esame, cfr. CALLEGARI, *Gestione dei conflitti e mediazione*, in *Dir. quest. pubbl.*, 2013, 13, p. 467-468; nonché, sul parallelo ripensamento della «funzione amministrativa», VINTI, *La circolarità logica del diritto amministrativo. Decostruire concetti per ordinare frammenti*, Torino, 2014, spec. p. 173 ss.

⁵³ Riprendendo la celebre formula, riferibile all'art. 10 Cost., già intuita da PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, II, Padova, 1952, p. 28; poi coniata da CONDORELLI, *Il "riconoscimento generale" delle consuetudini internazionali nella Costituzione italiana*, in *Riv. dir. int.*, 1979, p. 5 ss., spec. p. 16. Sulla peculiare portata «personalistica» *ex art. 2 Cost.*, v. spec. BIN, *Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, I, Napoli, 2005, p. 365 s.

riscoprire una rinnovata legittimazione negoziale «simmetrica», alla cui stregua l'attore pubblico intercetta le prerogative esercitabili dagli operatori privati in posizione di assoluta «pariteticità», e la cui valutazione di «compatibilità» è rimessa (tra l'altro) proprio al principio dello *sviluppo sostenibile*⁵⁴.

Un «campo d'elezione» per l'applicabilità del principio – ora meglio declinabile in termini di c.d. *sussidiarietà sostenibile* – è quello dei sempre più diffusi strumenti «a base volontaria» di tutela dell'ambiente⁵⁵, con cui fare «prevenzione» puntando sull'incentivo di determinati comportamenti e rimettendo alla (evocata) *libertà responsabile* di ciascuno la decisione *se* (o *proseguire* nel) porli in essere, piuttosto che imporli o, rispettivamente, vietarli secondo il tradizionale modello «autoritativo» del *command and control*⁵⁶. In sostanza, esiste un'ampia gamma di attività «ecologicamente impattanti», rispetto alle quali l'ordinamento mostra di optarne per l'assoggettamento al

⁵⁴ Alla cui stregua individuare, altresì, la platea delle materie (lecitamente) «sussidiabili» secondo il principio (comparativo) di «meritevolezza», espressione *ex art. 2645-ter c.c.* del peculiare grado di «rilevanza», tra cui l'insieme delle ipotesi estrapolabili dall'attuale disciplina dell'impresa «sociale» *ex d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112*, nel testo risultante dal (correttivo) *d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95*, comprendente anche gli interessi «ambientali» (v. *amplius* MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, spec. p. 261 ss., testo e note; vi è tornato AMADIO, *Lezioni di diritto civile*³, Torino, 2018, p. 115 ss.). Per più specifici ragguagli sulla relativa valenza «negoziale», anche in rapporto all'art. 41 Cost. (v. *supra*, nota 35), indispensabili restano PALERMO, *L'autonomia negoziale*³, Torino, 2015, p. 55 s.; P. PERLINGIERI, *Sussidiarietà e diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 687 ss.; DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa economica privata*, ora in ID., *Principi e metodo dell'esperienza giuridica. Saggi di diritto civile*, Torino, 2018, p. 1 ss.; in aggiunta a M. PALAZZO, *Introduzione*, in *Autonomia privata e fonti del diritto* (Atti dell'omonimo Convegno – Firenze, 16 maggio 2019), in *Quad. Fond. Notar.*, Milano, 2019, spec. p. 4 s. In posizione dialettica, v. peraltro LIPARI, *Le fonti del diritto*, *ivi*, 2008, p. 170.

⁵⁵ Su cui, cfr. SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in Maugeri e Zoppini (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 381 ss.

⁵⁶ V. *amplius* DE GREGORIO, *Poteri autorizzatori e poteri di controllo della pubblica amministrazione. Profili generali e di tutela dell'ambiente*, in ISPRA, *Manuali e Linee Guida*, n. 160, Roma, 2017, spec. p. 22 ss.

rispetto del generale principio «chi inquina paga» in chiave «precauzionale», al cui cospetto i modelli «partecipativi» negoziati, espressione di procedure di mediazione, potrebbero rivelarsi cedevoli nel perseguimento di obiettivi «eco-sistemic» di più vasta portata.

Basti qui un brevissimo cenno al riformato dispositivo negoziale «eco-transattivo» ex art. 306-*bis* d.lgs. n. 152/2006, per il quale, nel silenzio legislativo, ed anzi nella soppressione della qualifica «non novativa», resta salva la facoltà (espressamente menzionata nel previgente art. 2, c. 5-*bis*, d.l. 208/2008) di «utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica [*omissis*], sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto»⁵⁷.

Saranno soprattutto le scienze economiche ad incaricarsi di fornire, nel prossimo futuro, un riscontro in ordine alla concreta attitudine di questi innovativi strumenti a garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali, senza compromettere gli *standard* di «sviluppo» prefissati dalle politiche di «crescita» elaborate a livello italo-europeo e internazionale⁵⁸.

4. *La pragmatica: dalla «legittimazione» a disporre (ovvero del «riconoscimento» di titolarità) all'«esponenzialità» a pretendere (ovvero dell'«esercizio» di tutela).*

La “pragmatica” del civilista⁵⁹ può, peraltro, da subito giovare di questo nuovo modello «solidale» *lato sensu* «partenariale»⁶⁰,

⁵⁷ In tema, cfr. DE SANTIS, *La transazione in materia ambientale alla luce della l. n. 13 del 2009 tra diritto privato e diritto pubblico*, in *Giur. mer.*, 2012, p. 2491 ss.

⁵⁸ In tal senso, v. già SCOVAZZI, *Tutela dell'ambiente e diritti dell'uomo*, in *Riv. giur. amb.*, 1994, p. 234.

⁵⁹ Esplorata nell'opera profonda e lucidissima di BELVEDERE, *Pragmatica e semantica nell'art. 12 preleggi*, ora in ID., *Scritti giuridici*, I, *Linguaggio e metodo giuridico*, Padova, 2016, p. 487 ss., spec. p. 495 s.

⁶⁰ Ben rimarcato da DI GIOVANNI, *Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà*, Torino, 2012, spec. p. 140 ss.

onde verificarne possibili «saldature operazionali»⁶¹ rivenienti da perspicue analisi, finora condotte dal versante pubblicistico, (ancora una volta) nella tripartita direzione – sulla «falsariga» dell'evocata tripartizione romanistica – dell'estensione della «legittimazione ad agire» (*personae*), della rilevanza di «vizi» procedurali (*res*), nonché dell'intensità del «sindacato giurisdizionale» sull'attività posta in essere (*actiones*)⁶².

In primo luogo, il riconoscimento della legittimazione ad agire in capo al singolo o ad enti esponenziali per la tutela di un (anche proprio) interesse «diffuso», ovvero il suo ampliamento sino a consentire azioni c.dd. «popolari» a tutela dell'ambiente, si intreccia con la configurazione e l'interpretazione della «separazione dei poteri». Utili spunti appaiono estrapolabili dalla collaterale esperienza in ambito gius-lavoristico, ove, di là da sintomatiche disposizioni codicistiche *enviromental compliance* (arg. ex art. 2087 c.c.), mette conto osservare la peculiare conformazione della «condotta antisindacale».

Il comportamento censurato, rilevante ai fini della fattispecie, non è individuato – come si ritrae dalla formulazione dell'art. 28 St. lav. – sulla base di caratteristiche strutturali tipizzate, bensì secondo la sua idoneità a ledere i beni protetti (i.e., la libertà e l'attività sindacale, nonché il diritto di sciopero). Trattasi, pertanto, di nozione costruita dal legislatore in modo volutamente ampio e definita, per questo, «teleologica» e «strutturalmente aperta»⁶³, poiché stabilisce soltanto la direzione verso cui la condotta datoriale deve indirizzarsi, lasciando all'interprete la verifica dei comportamenti materialmente offensivi.

⁶¹ Quali «elementi di fatto necessari per produrre un effetto giuridico», secondo la nozione codificata nelle c.dd. «Tesi di Trento», da GAMBARO, MONATERI e SACCO, *Comparazione giuridica*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, III, Torino, 1988, p. 48 s.

⁶² ROVERSI MONACO, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza amministrativa. Profili ricostruttivi*, Bari, 2018, p. 6.

⁶³ M.G. GAROFALO, *Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore*, Napoli, 1979, p. 51. Sui limiti del diritto «regolativo» al cospetto di nozioni «a contenuto variabile», non a caso nel medesimo contesto, cfr. LOI, *Il principio di ragionevolezza e proporzionalità nel diritto del lavoro*, Torino, 2016, p. 143 ss.

La scelta normativa di non tipizzare la fattispecie è stata effettuata nella consapevolezza che un'aprioristica predeterminazione dei comportamenti datoriali, ai fini della configurazione di una condotta «antisindacale», avrebbe implicato un *vulnus* di tutela nei confronti di quelle pratiche lesive che, in un contesto estremamente mutevole come la realtà del (anche qui) «conflitto» aziendale, sarebbero difficilmente inquadrabili una volta per tutte dalla «legge» (e dalla «scienza»). La conseguenza di tale inquadramento induce a reputare «legittimati attivi» ex art. 28 St. lav. anche gruppi della c.d. «autonomia operaia», qualora avessero trovato un «coagulo» a livello nazionale.

Ricalcato *a contrario* sulla condotta «eco-(in)compatibile», analogo ragionamento imporrebbe, anzitutto, di esplicitarvi la «dialettica» visione giuridica sottesa alla protezione dell'ambiente: «ego-centrica» o «eco-centrica». Per la prima, l'individuo è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al patrimonio naturale, strumento di soddisfacimento dei suoi bisogni. L'approccio di tipo (non più «ego-», bensì) «eco-centrico» reclama, invece, l'utilizzabilità degli strumenti privatistici mediante un rapporto «uomo-natura» edificato attorno alla nozione di interesse «diffuso».

Un tentativo di muoversi verso quest'ultimo obiettivo è stato rappresentato dalla proposta di modifica dell'art. 24 Cost., elaborata dalla Commissione Bozzi nel 1985, e mai ripresa per quanto sempre attuale, onde riconoscere al massimo rango l'azione in giudizio per la tutela di siffatti interessi⁶⁴. Si potrebbe, cioè, reputare che la disciplina sulla responsabilità «ambientale», lungi dal costituire un modello “eccentrico”, esprima lo sviluppo coerente, nell'ambito della tutela relativa ai c.d. «beni comuni», del sistema della responsabilità civile, pur sempre vincolata ad un disegno «personalistico», e tuttavia suscettibile di espandersi rispetto a «valori», a loro volta, “sporgenti” – per quanto visto –

⁶⁴ Includibili le premesse sviluppate da CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Dig. disc. pubbl., Agg.*, VII, Torino, 2017, p. 486 ss.; nello specifico, cfr. RATO TRABUCCO, *Tutela dell'ambiente e diritti dei singoli*, in *Amb. svil.*, 2019, p. 628. In un'epoca di pandemia da *Covid-19*, v. anche la densa riflessione di GIORDANO, *Nel contagio*, Torino, 2020, spec. p. 31 ss.

ben oltre la dimensione «idiosincratca». E ciò, alla stregua di una (collaudata) impostazione di tipo «esponenziale», ove il collegamento, sia pure problematico (anche sul piano processuale), tra la tecnica «risarcitoria» (*liability rule*) e l'obbligo di «riparazione» (*property rule*) della risorsa compromessa, sollecita forse – come a breve si dirà – un ulteriore sforzo di concettualizzazione⁶⁵.

Resta che, se l'«ambiente» coincide con l'insuperabile «contesto entro cui» (*ad litteram*) “circostanziare” il modo d'essere del soggetto nelle proprie «autodeterminazioni», nessuna «relazione» è pensabile nell'ottica riduttiva di una «pattuizione anelastica», poiché questa va necessariamente intesa (e, nel caso, rimodulata) in funzione delle sue ricadute non soltanto sui soggetti contraenti, ma anche su quanti dai «riflessi» di quel contratto (arg. *ex art.* 1372, cpv., c.c.) vengano intercettati.

Ciò equivarrebbe ad affermare che l'atto di autonomia «eco-compatibile», in quanto interferente con un «bene comune», si differenzia profondamente dai consueti schemi invalsi, atteggiandosi come *contratto a protezione di terzi indeterminati*⁶⁶.

⁶⁵ V. *infra*, § 5.1. Una meditata riconsiderazione, impossibile in questa sede, circa il fondamento della «tipicità» dei diritti reali, connesso al profilo in esame, è offerta da MEZZANOTTE, *La conformazione negoziale delle situazioni di appartenenza*. Numerus clausus, *autonomia privata e diritti sui beni*, Napoli, 2015, spec. p. 151-156; v., altresì, SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 246 ss. Peraltro, con un'accentuazione riguardo ai danni «non patrimoniali» *ex contractu*, qualora azionati in via «collettiva», malgrado la recente riforma dello speciale procedimento con l. 12 aprile 2019, n. 31, vi richiama l'attenzione PARDOLESI, *Inadempimento contrattuale, danno non patrimoniale, azione di classe: note minime su disvalore, disappunto, irrisorietà e altro ancora*, in *Danno e resp.*, 2020, p. 95 ss.

⁶⁶ PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in Pollice (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Napoli, 2015, p. 482 s. Sotto questo profilo, potendosi valorizzare al massimo rango (i.e., alla stregua dell'«utilità sociale» *ex art.* 41, cpv., Cost.) la pari sussistenza dell'(evidenziata *supra*, nota 34) *utile gestione* «altruistica», con la conseguenza che il vincolo *ex mandato* sia suscettibile di esplicitare, con l'ausilio degli artt. 1723, cpv. e 1726 c.c., i propri effetti «eco-conformativi» *ex artt.* 1419 e 2028 c.c. direttamente nella posizione giuridica di tutti gli «interessati» (secondo l'originaria prospettiva, sempre gius-lavorista, di

Vi fa da (coerente) sfondo la parallela rilettura che le patologie invalidanti stanno incontrando nell'interpretazione «conformativa» della recente giurisprudenza di legittimità⁶⁷, supportata da autorevoli indirizzi incentrati sul principio di «ragionevolezza» quale paradigma ermeneutico di ogni «regola negoziale»⁶⁸.

4.1. Segue. *Dall'«esegesi» testuale (ovvero dell'ermeneutica «ricognitiva») all'«ortopedia» regolamentare (ovvero dell'interpretazione «perequativa»).*

In secondo luogo, la possibilità per il giudice di non annullare provvedimenti affetti da vizi del procedimento, qualora non abbiano influito sul «risultato», giusta quanto previsto dall'attuale art. 21-*octies*, cpv., L. n. 241/1990 s.m.i.⁶⁹, è a sua volta connessa con la «delimitazione dei poteri», poiché riserva al giudice la prerogativa di «sostituirsi» all'amministrazione, nel ripercorrerne il procedimento, effettuando in sede «processuale» gli adempimenti omessi nella fase «procedimentale».

NOVELLA, *L'inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale*, Milano, 2009, p. 212). Per una lettura alternativa, incentrata sul paradigma della contrattazione «a favore di terzo», cfr. CIPPITANI, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato*, Perugia, 2010, p. 367 ss. e 416 ss. Ad una declinazione al plurale dell'«autonomia negoziale» in prospettiva assiologica, invita giustamente ALPA, *Le 'autonomie contrattuali' tra mercato e persona*, in Id. e Roppo (a cura di), *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Roma-Bari, 2013, p. 204 ss., spec. p. 218 ss.

⁶⁷ In esito alle indispensabili premesse ricostruttive di LA SPINA, *Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata*, Milano, 2012, spec. p. 353 ss.; v., altresì, *funditus* PAGLIANTINI, *Spigolando a margine di Cass. 26242 e 26243/2014: le nullità tra sanzione e protezione nel prisma delle prime precomprensioni interpretative*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 185 s. Sull'incerto equilibrio operativo della (connessa) «etero-integrazione» fra «contenuto» ed «effetti», cfr. F. CASTRONOVO, *Autonomia contrattuale e disponibilità dell'integrazione*, Torino, 2017, p. 85 ss. V. anche *infra*, nota 99.

⁶⁸ LIPARI, *Diritto civile e ragione*, Milano, 2019, p. 38 ss. e 224; nonché BRECCIA, *Chiaroscuri della scienza giuridica contemporanea (a margine del libro di Nicolò Lipari, Diritto civile e ragione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 132.

⁶⁹ Esentata da censure di illegittimità costituzionale, secondo Corte cost., (ord.) 17 marzo 2017, n. 58; sulla cui portata applicativa, si diffonde CREPALDI, *Le pronunce della terza via. Difesa e collaborazione nel processo amministrativo*, Torino, 2018, p. 184 ss.

Non v'è, quindi, da sorprendersi se la suggestiva lettura «a palindromo»⁷⁰ tra *autonomia privata* e *giurisdizione*, in direzione dei rapporti in ordine al *se* ed *entro quali limiti* sia consentito al giudice «sindacare» l'esercizio del potere di autoregolamentazione, assegnato per legge alle parti, “per converso” impegnate a renderlo contrattualmente sempre più «impermeabile» a tale intrusività, evidenzia la diretta conseguenza di una cornice «imperativa» che, in materia ambientale, finisce per tradurre l'efficacia «prevenzionale» cogente da ascrivere al dispositivo negoziale, all'uopo valutabile *sub iudice* in sede di: *a)* interpretazione del contratto; *b)* integrazione del regolamento contrattuale; *c)* sindacato sull'(eventuale *anche* omesso) esercizio, da parte del contraente, di facoltà e/o diritti allo stesso attribuiti *ex lege* o *ex contractu*; *d)* controllo sulla meritevolezza dell'assetto di interessi contrattualmente delineato.

Orbene, la parte preponderante degli interventi, in genere operati dal giudice di legittimità sul rapporto contrattuale – e riferibili ai primi tre gruppi – si allineano, in sostanza, alle scelte effettuate dai contraenti, con finalità, da un lato, di *chiarimento* di ciò che l'art. 1362 c.c. designa come la «comune intenzione delle parti», d'altro lato, di *specificazione*, sempre nell'ottica dell'operazione «voluta» dai contraenti, facendo emergere quella che, senza un apprezzabile sacrificio dell'uno rispetto all'altro, meglio ne realizzi gli interessi (nel caso, «eco-compatibili»).

Viceversa, gli interventi del quarto gruppo si pongono, in linea di massima, *in contrasto* con tali scelte, per finalità di *correzione* dell'assetto di interessi predisposto⁷¹, con un'avvertenza: mentre, qualora la censura di «immeritevolezza» colpisca il contratto nella sua interezza, l'esito finale sarà quello della giuridica *irrilevanza* e, conseguentemente, della *liberazione* delle parti da qualsivoglia

⁷⁰ Ad opera di CONFORTINI, *Autonomia privata e giurisdizione*, in *juscivile.it*, 3, 2018, p. 413.

⁷¹ Per le precedenti considerazioni, cfr. GRANELLI, *Autonomia privata e intervento del giudice*, in *Contratti*, 2017, spec. p. 630 ss., testo e note. Peraltro, che la funzione «integrativa» per via giudiziale della buona fede non vada sopravvalutata, nei limiti applicativi dell'art. 1229 c.c., è autorevolmente illustrato da DE NOVA, *Arbitrato, contratto, danno*, Torino, 2019, p. 103-104.

vincolo; nell'ipotesi in cui analoga censura ne attinga, invece, soltanto una clausola, l'intervento giudiziale si risolverà nel v[e]i[n]colare le parti ad un contratto *diverso* (nel caso, «eco-compatibile») da quello dalle stesse originariamente voluto, con un *salto di qualità* non da poco nel sindacato sul rapporto contrattuale, rispetto a quelli cui le corti erano fin qui aduse⁷².

D'altronde, da almeno due lustri si insegna che: «la violazione dell'obbligo di comportarsi in buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata o di conclusione di un contratto invalido, ma anche nell'ipotesi in cui il contratto valido risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto»⁷³. Facendo applicazione di siffatto principio, si finisce parimenti con il modificare – *sostanzialmente* – l'assetto di interessi, pur lasciando – *formalmente* – del tutto inalterato il relativo rapporto contrattuale.

5. *Una (nuova) grammatica: dalla «liceità» invalidante (ovvero della discrezionalità «tecnica» (rinvio).*

Tale ultimo profilo è destinato a coniugarsi secondo la nuova “grammatica”, con cui valorizzare, anche in ottica civilistica, gli esiti del sindacato sull'attività procedimentale e, quindi, del

⁷² Ne discute proficuamente LAMICELA, *La riscoperta del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c. tra squilibrio e irrazionalità dello scambio contrattuale*, in *Ric. giur.*, 5(2016), 2, p. 211 ss.; nonché A.M. GAROFALO, *Meritevolezza degli interessi e correzione del contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, p. 1205 ss. (a commento di Cass., sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4224). Per un efficace inquadramento, v. ora PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*³, Torino, 2018, p. 36 ss.; nello specifico, MINERVINI, *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Torino, 2019, p. 43 ss.

⁷³ In termini, da ultimo, Cass., 23 marzo 2016, n. 5762, in *Foro it.*, 2016, I, c. 1703, con nota di PARDOLESI; nonché in *Dir. giust.*, 2016, 15, p. 71, con nota di TARANTINO. Sulle specifiche implicazioni «rimediali», cfr. AFFERNI, *Buona fede e responsabilità nella formazione del contratto*, in Gambaro e Morello (a cura di), *Lezioni di diritto civile. Casi, questioni e tecniche argomentative*, Milano, 2012, p. 6-7, 35-36. Un'approfondita riflessione tratta dall'intricata vicenda giudiziaria, che ne ha ridestato l'attenzione, si legge – non a caso – in VETTORI, *Il contratto e i rimedi*³, Padova, 2017, p. 1007 ss.

controllo giurisdizionale sulla ricostruzione del «fatto», in particolare sulla c.d. discrezionalità «ambientale»⁷⁴.

Un *primo*, sul piano della discrezionalità «tecnica» – esercitabile in virtù di competenze esorbitanti da quelle strettamente giuridiche – presuppone ambiti contraddistinti da elevata incertezza scientifica, in cui le potenzialità applicative delle «specifiche tecniche» di conformità ambientale (e della c.d. consulenza «percipiente» a supporto)⁷⁵ risultano da tempo appannaggio della civilistica più avveduta occupatasi di oggetto del contratto, *aliud pro alio*⁷⁶ e dinamiche probatorie circa eventuali difetti, «irrinunciabili» neppure ai sensi dell'art. 1972 c.c.⁷⁷.

Un *secondo*, sul piano della discrezionalità «amministrativa», fa sì che gli interessi «ambientali» debbano essere considerati «proporzionalmente» (in quanto «vincoli») a quelli di stampo «patrimoniale»⁷⁸. In tal guisa, la corrispondente previsione civilistica di (altrettanti) rimedi (sia pure) di tipo «invalidante» si rivelerebbe scarsamente idonea a garantire l'*effettività* della tutela ambientale, ogniqualvolta l'esercizio di prerogative negoziali si esplichino – come il più delle volte – in atti «materiali» nocivi, difficilmente perseguibili attraverso una censura appropriata, per contro, soltanto rispetto ad ipotesi (alquanto residuali) ove tale esercizio si concreti in atti puramente «formali».

In quest'ultimi casi, si tratterebbe piuttosto della sistematica violazione di «regole di comportamento», imposte dall'art. 1337

⁷⁴ DE PRETIS, *Discrezionalità e ambiente*, in De Carolis, Ferrari e Police (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Milano, 2006, p. 458.

⁷⁵ Sui criteri distintivi da quella c.d. «deducibile», cfr. MORABITO, *La consulenza tecnica d'ufficio*, in AA.VV., *La prova nel processo civile – Quad. C.S.M.*, n. 108, I, Roma, 1999, p. 339 ss.; con aggiornamenti, anche giurisprudenziali, in VIANELLO, *Consulenza tecnica d'ufficio*, Padova, 2015, p. 68 ss.

⁷⁶ Su entrambi i (concomitanti) profili, v., per tutti, GABRIELLI, *L'oggetto del contratto (Artt. 1346-1349)*², in *Commentario Schlesinger al codice civile*, diretto da Busnelli, Milano, 2015, spec. p. 147 ss.

⁷⁷ Eloquente in proposito, Cass., 18 ottobre 2018, n. 26168, in *Dir. giust.*, 2018, 184, p. 9, con nota di CALVETTI, con espresso richiamo alla menzionata n. 26242/2014/SU, *supra*, nota 67.

⁷⁸ SAU, *La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio*, Milano, 2013, spec. p. 122 ss.

c.c. ai soggetti durante la «formazione del contratto», la cui inosservanza implicherebbe «responsabilità» *senza* talora incidere sulla (formale) «validità» dell'atto (presupposto), ove presente; oppure insorgente automaticamente *ex art.* 1173, ult. inciso, c.c., in relazione a quei medesimi *fatti idonei* a sprigionare «abuso», alla stregua dell'(evidenziato) *equivalente funzionale* della «buona fede», peculiare al precedente contesto. A patto di soggiungere, però, che *in conformità all'ordinamento* nell'adottare un modello «rimediale» rivolto a fornire una tutela congrua con la natura «diffusa» di *interessi* costituzionalmente rilevanti, quest'ultima assumerebbe *in ogni caso* una chiara torsione «ripristinatoria»⁷⁹.

Se ne coglierebbe un (possibile) guadagno esegetico a proposito delle domande «plurime» (*rectius*, azionabili in via «collettiva») da parte di singoli, non solo nel caso in cui il pregiudizio ambientale infici la pertinente sfera di godimento (come in ipotesi di immissioni c.d. «olistiche»), bensì soprattutto qualora ne sia «attinta» una sfera «esterna», al cospetto di (separate) pretese risarcitorie comprensive delle utilità che la collettività abbia perduto, in conseguenza della compromissione di risorse naturali *private* (i.e., *non* assoggettate a «vincoli»): ossia, «la quota individuale del danno collettivo»⁸⁰. In questi casi, la lesione è

⁷⁹ Alla luce degli artt. 2, 24 e 111 Cost., sancenti il diritto a un «rimedio effettivo» (v. *supra*, nota 42). Cfr. *funditus* VETTORI, *Diritto dei contratti e "Costituzione" europea. Regole e principi ordinanti*, Milano, 2005, p. 165 ss.; ID., voce *Effettività delle tutele (dir. civ.)*, in *Enc. dir., Ann.*, X, Milano, 2017, p. 387; *adde* PAGLIANTINI, *Diritto giurisprudenziale e principio di effettività*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 112; LIBERTINI, *Le nuove declinazioni del principio di effettività*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 1071; CARRATTA, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 1 ss. V. anche *infra*, nota 93, al testo.

⁸⁰ Così, P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017, p. 52. Significative, in tal senso, le aree destinabili a c.d. «orti solidali» per scopi di «auto-sussistenza»: su cui, v. BUDA, *Comunità urbane in azione: quando la città è un bene comune*, in Marchetti e Millefiorini (a cura di), *Partecipazione civica, beni comuni e cura della città*, ivi, 2017, p. 67 s. Ampia trattazione dei profili processuali, in relazione alle concezioni dell'«ambiente», in DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, p. 675 ss. Sulla specifica distinzione tra azioni di classe «olistiche», «discrete» e «miste», cfr. GIUSSANI, *Aggregazione di cause e aggregazione di questioni nel*

estranea alla sfera di godimento «esclusivo» del singolo, nel senso che la perdita di utilità ambientali non implica una vera e propria «lesione», quanto piuttosto il venir meno di quei «vantaggi» (in *economic analysis*, «esternalità positive»)⁸¹, di cui il singolo ha sino a quel momento beneficiato, senza tuttavia sostenerne alcun costo specifico.

In base ad un'impostazione di tipo «funzionale», fondata sull'ampliamento della nozione di *danno ingiusto* per «disarticolarne» i (perennemente) «mobili confini»⁸² – pur nella diversità dal fenomeno che vi ha da tempo ricompreso la «lesione del credito»⁸³ –, la giurisprudenza (teorica e pratica) ha prospettato una rilettura del c.d. «sistema di tutela dei diritti umani *ad incastro*» alla vita privata e familiare, suscettibile di lesione per effetto di deterioramento ambientale “esterno” al proprio raggio di «spettanza»⁸⁴; facendosi applicazione *ex art.* 311, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 del regime di «parziarietà» ai *sol*i danni derivanti da

contenzioso di serie, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 1279; in seguito alla novella, BRAZZINI e MUIÀ, *La nuova class action*, Torino, 2019, p. 125 s.

⁸¹ Ne illustra origini e attuali diramazioni, PARDOLESI, *Economic analysis of law: ieri, oggi, domani*, in *Ann. Dip. Jon. Univ. Bari*, II (2014), spec. p. 312 ss.

⁸² V. ampiamente, in strettissima connessione con l'ambito in esame, PATTI, *Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale*, in ID. e BUSNELLI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2013, p. 87 ss.

⁸³ I cui itinerari anche in chiave storica, a partire dal classico contributo di Francesco D. Busnelli, sono ripercorsi da CURSI, *Per una storia della tutela aquiliana dei diritti assoluti*, in AA.VV., *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 2, Napoli, 2006, p. 23 ss.

⁸⁴ Si adopera la formulazione di MELI, *Il divieto di fecondazione eterologa e il problema delle antinomie tra diritto interno e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 14. Osserva giustamente ALPA, *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre. Nuovo diritto o espediente tecnico?*, in GRASSI, *Ambiente e diritto*, cit., p. 43, che costruendo il diritto all'ambiente salubre come prolungamento del diritto alla riservatezza della vita privata e familiare, la giurisprudenza di Strasburgo riesce ad assicurare una protezione più ampia di quella offerta dalle corti nazionali. Per approfondimenti, cfr. COLCELLI, *Diritti soggettivi e interessi rilevanti nel sistema interno ed europeo*, Perugia, 2011, p. 371 ss. In termini, v. ora l'importante Cass., Sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2611, in *Foro it.*, 2017, I, c. 3044, con nota di BONA; in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 824, con nota di DINISI; in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 806, con nota di CIANCIMINO.

distinti comportamenti nocivi, in subordine a quello (generale) ivi previsto della «solidarietà» ex art. 2055 c.c. qualora *diversi* soggetti prendano parte al *medesimo fatto* produttivo di danno⁸⁵.

Ad ogni modo, si tratterebbe di un modello «succedaneo», in cui l'«esorbitante» estensione della tecnica *risarcitoria* si giustificerebbe, in sostituzione di quella più consona al *ripristino* di risorse a vocazione «collettiva», ogniqualvolta la disciplina di settore resti inoperante, al fine di colmare una lacuna «assiologica» derivante dall'acquisita preminenza del valore «ambiente», in uno all'evoluzione normativa scaturitane⁸⁶.

Ben vero infatti che, sotto quest'ultimo profilo alla stregua della (rinnovata) funzione «deterrente» della responsabilità civile⁸⁷, potrebbe reputarsi che i soggetti «attinti» possano avanzare richieste risarcitorie. E tuttavia, in un sistema che non prevede «cause di prelazione» fra diritti “concorrenti” degli «interessati» ex art. 100 c.p.c. al risarcimento, il «titolare» potrebbe risultare l'unico «legittimato ad agire», in quanto unico a «disporre» del diritto a ripristinare quella risorsa. In questa logica, nulla assicura, oltretutto, che costui vi provvederà e/o sia condannato a provvedervi, a mente del *limite* sancito dall'art. 2058, cpv., c.c.; né

⁸⁵ Cfr. ORLANDI, *Concorso nel danno ambientale e teoria dell'equivalenza*, in Nicotra e Salanito (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, 2010, p. 141 s.; più in generale, v. anche UGAS, *Delle obbligazioni divisibili e indivisibili. Indagine sui contenuti teorici e applicativi dell'immedesimazione soggettiva e della comunione di prestazione*, Napoli, 2018, spec. p. 432 ss.

⁸⁶ Sulle cui coordinate sistematiche, v. ora CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 837 ss.; in senso analogo, utile anche LAMANUZZI, *Il danno ambientale*, Napoli, 2002, spec. p. 33.

⁸⁷ All'unisono con l'analoga funzione insita nella richiamata novella processuale, relativa alle c.d. «azioni di classe», in virtù del sistema di: a) pubblicità; b) adesione successiva alla decisione sull'*an debeat*, c) compenso premiale per i difensori del ricorrente e del rappresentante comune degli aderenti (così, MALAVASI, *La nuova class action: analisi delle principali disposizioni*, in *dirittobancario.it*, dal 10 settembre 2019, p. 1). V., però, le giuste cautele di ordine sostanziale – non ultima, circa le affini “assonanze” limitative ex art. 23 Cost. (v. *supra*, nota 5, al testo) – espresse da NIVARRA, *La Cassazione e il punitive damage: un mondo piccolo per grandi danni*, in Id. e Plaia (a cura di), *I mobili confini del diritto privato*, Torino, 2018, spec. p. 9 ss.

i soggetti «attingibili» avrebbero strumenti per impedirgli “a monte” di manipolarla *in peius*.

5.1. Segue: *alla «meritevolezza» proporzionale (ovvero della discrezionalità «ambientale»)*.

L’ulteriore sforzo di concettualizzazione – poc’anzi accennato – suggerirebbe dunque di valorizzare l’(alternativa) impostazione di tipo «esponenziale» (i.e., soggettivistico)⁸⁸, evidenziando come l’ancoraggio alla «materialità», ossia a(l)la mediazione di) una situazione giuridica di «appropriazione» rispetto ad un’utilità, segna il limite (tendenziale) della risarcibilità nel *solo* campo dei diritti «patrimoniali». Ciò preclude l’accesso al rimedio per tutte quelle poste sintomatiche di pura privazione di «aspettative» (i.e., «esternalità positive»), il cui tentativo di formalizzazione in autonome situazioni soggettive «sconta» il difetto di un’esplicita *attribuzione*, dandosi un «comando circa il godimento» “sganciato” da uno (precedente) di «disposizione»⁸⁹.

E tuttavia, la riflessione più attenta non ha mancato di osservare come il «lucro cessante» *ex art. 1223 c.c.* intersechi «trasversalmente» (i.e., in sede di tutela sia *per risarcimento/liability rules*, sia *per vincolo/property rules*) un valore non corrispondente a beni *stricto sensu* giuridici: «tale valore “emerge” esclusivamente in quanto “mancato”: [...] esso

⁸⁸ Sul c.d. «ordinamento delle pretese giudizialmente perseguibili», v. ampiamente GENTILI, *Il diritto come discorso*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2013, p. 303 ss. Dimensione oggi rafforzata dal riconoscimento di autonoma legittimazione processuale *ex art. 840-bis, cpv., c.p.c.*, per gli enti rappresentativi di interessi «diffusi» non solo «consumeristici»: su cui, v. DIANA, *Class action e inibitoria collettiva. Nuova disciplina*, Padova, 2020, p. 259 ss. Se ne trae rilevante conferma dalla recente Cons. St., Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6, spec. §§ 5.2.1-2 motiv., in *Quot. giur.*, dal 12.03.2020.

⁸⁹ Potere «dispositivo» talora – ed a riprova indiretta – del tutto «precluso» (arg. *ex art. 5 c.c.*); per un ordine di ipotesi configurabili, cfr. MAGGIOLO, *Il risarcimento della pura perdita patrimoniale*, Milano, 2003, p. 19 ss.

rileva solo in quanto sia mancato insieme, cioè in connessione con valori costituenti beni giuridici in senso stretto»⁹⁰.

In questi casi, l'assenza di ancoraggio «materiale» si risolve (al più) nella *difficoltà di prova*, cui si espongono le situazioni giuridiche *inerenti alla persona*, in cui ricomprendere – come visto – il medesimo bene «ambiente»; rappresentandone plausibilmente il principale (ma fuorviante) ostacolo alla «diffusa» *legittimazione processuale*. Un ostacolo superabile, ove si consideri che: «la mancata o perduta acquisizione delle utilità insite nel bene, oggetto della tutela, non integra la lesione di un interesse diverso da quello che lega il soggetto al bene, ma rappresenta più puntualmente uno specifico profilo del rapporto di appartenenza o di spettanza che collega il soggetto alla cosa in grado di fornirgli utilità»⁹¹. In altri termini, nel «danno alla persona» l'*attributo* (negoziale) diviene inscindibilmente *predicato* (rimediale) della situazione giuridica risarcibile, in quanto il risarcimento del «lucro cessante consegua[n]te alla lesione di una situazione soggettiva del medesimo titolare»⁹².

Il risvolto di una *legittimazione processuale* così concepita postula, quale suo *presupposto sostanziale*, una «relazione qualificata» che, in difetto di apposita base negoziale, sia convogliata *ex art. 1173, ult. inciso c.c.* nel modello *lato sensu* «gestorio» – in precedenza evocato – ripensabile *sub specie facti* secondo la «pratica discorsiva» alla base della figura nota in *common law* come *constructive trust*: una sorta di gestione *fiduciaria* «inespressa» rilevabile dal piano degli interessi rilevanti (i.e., «diffusi»), in sintonia con le declinazioni «sociali» degli assetti proprietari (*ex art. 42 Cost.*), ove l'(implicito) affidatario

⁹⁰ Così, G. FERRI JR., *Danno extracontrattuale e valori di mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1992, I, p. 778-779.

⁹¹ Sia pure in altro contesto, CAVALLARO, *Il danno da «fermo tecnico»: fondamento e limiti della sua risarcibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 93 (v. anche *supra*, nota 26). In merito alla valenza (oggettiva e soggettiva) che il «lucro cessante» può assumere, cfr. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione*, Milano, 1997, p. 74 s.

⁹² C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli*, cit., p. 356. V. anche *supra*, nota 24.

assuma l'*utile gestione* in funzione «altruistica» (ex art. 2028 c.c.) di un (benché *proprio*) bene a vocazione «collettiva», nella consapevolezza – qualora ne deluda l'impegno – di (dover) «retrocedere» (ex art. 948, c. 1, ult. inciso, c.c.) l'eventuale «esigibile» al(l'implicito) disponente e/o ai suoi aventi causa⁹³.

Il descritto dispositivo non appare, più di tanto, indice di una logica “eccentrica” da quella civilistica, sol che si rifletta sulle potenzialità rimediali del principio «chi inquina paga» in materia di *rifiuti*, coinvolgente nella relativa responsabilità chiunque ne entri in contatto, sul presupposto che: *i*) la manipolazione *in peius* di una (benché *propria*) risorsa naturale possa essere *emulativamente* «fatta valere» quale produzione di rifiuti (purché ex art. 2697 c.c.) “inquinanti”; *ii*) appannaggio del «titolare» non sia soltanto, per inveterata tradizione, il connesso *jus (utendi fruendi et) abutendi*, ma altresì il divenirne per conseguenza «proprietario» o (se ad opera di terzi) «detentore» (in tal caso, solidalmente ex art. 2051 c.c.), comunque «responsabile al ripristino»⁹⁴. E ciò, a prescindere

⁹³ V. *supra*, note 34 e 66. A riguardo, cfr. VICARI, *Le situazioni fiduciarie al di fuori dell'area contrattuale: i constructive trusts e l'arricchimento senza causa*, in Alcaro e Tommasini (a cura di), *Mandato, fiducia e trust. Esperienze a confronto*, Milano, 2003, p. 143-146. In argomento, v. utilmente MUCCIOLI, *Le carambole sistematiche della gestione di affari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 281 ss. Per un'interpretazione evolutiva (arg. ex artt. 838 c.c. e 42, cpv., Cost.) della «funzione sociale» a fondamento delle prerogative di «chiunque» vanti un interesse «conforme» alla «natura del bene», v. acutamente MARELLA, *La funzione sociale oltre la proprietà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, p. 566-567. Ne sottolinea la «sanzione» logicamente sottesa alla «(in)commerciabilità» di risorse naturali, a motivo dell'intrinseca «inestimabilità», DEROCHÉ, *The Importance of the Social Function of Property*, in BABIE e JIVEN-WILKSCH (eds.), *Léon Duguit and the Social Obligation Norm of Property. A Translation and Global Exploration*, Singapore, 2019, p. 65 ss.; nonché, sul versante della riflessione economica, AA.VV., *Economia fondamentale. L'infrastruttura della vita quotidiana*, Torino, 2019, spec. p. 26.

⁹⁴ SALANITRO, *La responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti*, in Carbone, Napolitano e Zoppini (a cura di), *La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato*, Bologna, 2018, p. 371 ss. Per un inedito profilo storico, correlato all'originario scetticismo «igienista» circa l'effettiva capacità «inquinante» dei rifiuti c.d. «inorganici», v. ora la documentata indagine di LE ROUX, *Le laboratoire des pollutions industrielles*, Paris, 2011, spec. p. 205 ss. Di rilievo, le pregnanti premesse metodologiche enucleate da CARNELUTTI, *Teoria*

se tale responsabilità – a fronte di rivalsa da parte di soggetti «attinti» – sia limitata o meno al(l'aumento di) valore della risorsa «ripristinata» (in seguito all'imposto «disinquinamento»), tramite opportuno rinvio ai criteri di imputazione della disciplina di settore, intesa quale c.d. «bonifica di ritorno»⁹⁵; ovvero sottenda, piuttosto, una logica «indennitaria» per cui si risponderebbe delle spese sostenute secondo i parametri di legge, a titolo di «[ri]messa in sicurezza del sito», in base al mero criterio (dell'apporto) causale⁹⁶.

*generale del diritto*³, Napoli, 1951, p. 160, il quale suggeriva di ragionare non tanto: «sulla limitazione, o peggio sull'abolizione della libertà di disporre, ma sulla contropartita di questa libertà, consistente in oneri o in obblighi relativi al suo esercizio». Si potrebbe, pertanto, prospettare che quest'ultimi siano lo strumento tramite cui il proprietario possa «percepire» – ovvero «subire», allorché ne trascuri la portata – il significato «solidaristico» connesso all'esercizio del suo diritto. In tal guisa, l'impegno in questione deriverebbe dal connesso obbligo di «ripristinare» la consistenza «quali-quantitativa» della stessa sfera dominicale, ogniqualvolta sia sottoposta a manipolazioni per finalità «socialmente» immeritevoli ex art. 42 Cost., sul modello del c.d. «quasi-usufrutto» ex art. 995 c.c., notoriamente comprensivo delle *res quae usu minuuntur* (quali le «risorse naturali»: su cui, cfr. LONGO, *Alle radici dell'usufrutto di res quae usu consumuntur*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, IV, Milano, 2007, p. 512, ed *ivi* nota 82), nell'interferenza tra un rapporto «reale» ed uno «obbligatorio», tipica delle situazioni «fiduciarie» invalse nella recente esperienza statunitense (cfr. VERCELLONE, *Il Community Land Trust. Autonomia privata, conformazione della proprietà, distribuzione della rendita urbana*, *ivi*, 2020, spec. p. 173 ss.; v. anche nota prec.), nonché evidenziata dal *tantundem* esigibile (tra l'altro) per «abuso» ex art. 1015 c.c.

⁹⁵ Conclusione cui perviene, dopo la novella del 2013, TOMMASINI, *La fenomenologia del rifiuto tra atti di dismissione e tutela del bene ambiente*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 424 ss., spec. 435.

⁹⁶ In termini, Cass., 22 gennaio 2019, n. 1573, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1242 ss., con nota di SALANITRO. Per una prospettiva critica, cfr. QUARANTA, *Per imporre le Mises al proprietario incolpevole è sufficiente che sia consapevole della contaminazione?*, in *Amb. svil.*, 2020, p. 116 ss. In disparte se, in questo come nell'altro caso (in nota prec.), eventuali tecniche «dissociative» (i.e., esternalizzazioni) tra *spettanza* e *utilizzo manipolativo* si inscrivano nell'orientamento nomofilattico in tema di immissioni (cfr. Cass., Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4848, in *Dir. giur. comm.*, 2013, 5, p. 54-62, con ampio commento di ZINGALES), per cui l'azione reale ex art. 949 c.c. diretta alla cessazione e/o al materiale ripristino delle condizioni di «tollerabilità» vada intrapresa nei confronti del «proprietario», mentre, anche cumulativamente, l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. riguarderà il titolare del «mero godimento»;

In effetti, nelle decisioni sulle azioni esperite ai sensi dell'art. 844 c.c., il giudice civile si mostra incline a prescindere dalla presenza «giustificativa» di provvedimenti autorizzativi «[...] che investono l'ambiente esteso e che, per loro natura e filosofia, non possono essere strutturati per considerare le esigenze precipe del singolo nei rapporti con il proprio vicino»⁹⁷. In tal guisa, il superamento degli *standard* pubblicistici di esposizione (nel caso) ad inquinamento acustico fonda la scelta per la tutela «inibitoria» (oggi anche *ex art. 840-sexiesdecies* c.p.c.), ma *senza* precludersi l'«intollerabilità» (e/o «illiceità») *anche* di un'immissione pur *entro* le soglie previamente autorizzate (secondo un'interpretazione

ovvero, risultino irrilevanti ai fini della «solidarietà ripristinatoria» *ex art. 2055* c.c., alla luce dei significativi principi enunciati da Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 254, in *Giur. cost.*, 2017, p. 2704, con nota di PRINCIPATO; in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, p. 237, con nota di ALVINO, e p. 611, con nota di DEL FRATE; in *Giustiv.com*, dal 26 giugno 2018, con nota di VILLA. Propendendosi peraltro a negare che, in via «collettiva», sia ottenibile la condanna ad eseguire obblighi di (o non) fare, ovvero un risarcimento in forma specifica diverso dalla liquidazione monetaria: *sia* poiché di tali forme di tutela non è fatta menzione nella novella processuale; *sia* in quanto l'intero procedimento risulta strutturato per fronteggiare pretese pecuniarie degli aderenti (in riferimento alla previgente disciplina, *in parte qua* invariata, cfr. MENCHINI e MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1424). Unica eccezione, alla luce del nuovo dettato normativo, sembrerebbe riferibile alla «consegna di beni determinati», atteso che l'art. 840-*octies* c.p.c. richiama espressamente l'eventuale condanna al “pagamento [...] delle cose dovute a ciascun aderente”; salvo attribuire un (più ampio e contestuale) significato «deterrente» di “condanna [...] alle restituzioni” nell'art. 840-*bis*, c. 1, c.p.c. (v. *supra*, nota 23).

⁹⁷ Cass., 31 ottobre 2014, n. 23283, in *Foro it.*, 2015, I, c. 2109, con nota di PARDOLESI. Sulla diretta incidenza di tale approccio in ordine alla necessaria “geometria variabile”, in chiave rimediabile, del principio di c.d. «corrispondenza tra chiesto e pronunciato» *ex art. 112* c.p.c., parametrato con riguardo alla complessiva situazione «ambientale» di riferimento, v. ID., 6 febbraio 2020, n. 2757, in *Dir. giust.*, 2020, 28, p. 3, con nota di TARANTINO. Circa la «tollerabilità» quale paradigma della «ragionevolezza» come ponderazione di interessi e valori diversi, da specificare nella concretezza della situazione, v. ora MUSIO, *Il principio di tolleranza nel diritto civile*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 403 ss.

a contrario dell'evocato limite, così «neutralizzabile», posto dall'art. 2058, cpv., c.c.)⁹⁸.

Si corrobora, così, l'invito dell'illustre Omaggiato a eliminare le restrizioni nella protezione dei diritti e potenziare la funzione ermeneutica, al fine di individuare i rimedi più adeguati alla lesione, in ragione di «[...] tutele diversificate per fatti conoscibili attraverso la decostruzione delle regole (giustizia) e la verità giuridica del fatto (effettività). [...] L'ermeneutica deve coniugarsi con la dogmatica e ciò esige un altro tipo di riflessione»⁹⁹.


Riformulando allora la metafora «sociologica» di esordio, il lessico gius-ambientale «rimediale» suggerirebbe forse di prediligere la nota immagine del marinaio, chiamato a modificare la struttura del proprio vascello in mare aperto, senza poterlo mai smantellare in bacino e ricostruirlo da capo con materiali migliori¹⁰⁰.

⁹⁸ V. anche nota prec. Sul diverso oggetto della tutela pubblicistica, con finalità igienico-sanitarie della collettività, rispetto ai rimedi civilistici regolanti rapporti di natura patrimoniale fra privati proprietari di fondi limitrofi, cfr. Corte cost., 24 maggio 2011, n. 103, in *Riv. giur. edil.*, 2011, I, p. 870. Per un'approfondita analisi dei fenomeni caratterizzanti questo nuovo indirizzo concettuale, si rinvia a MATTEI, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Milano, 1987, p. 22 ss.; sul cui *milieu* propulsivo, v. anche ID., COOTER, MONATERI, PARDOLESI e ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*², I, *Fondamenti*, Bologna, 2006, spec. p. 9). Nello specifico ambito in esame, SALANITRO, *Impatto ambientale dell'impresa ed analisi economica del diritto*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi* (Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-10 maggio 2014), Napoli, 2015, p. 203 ss.

⁹⁹ VETTORI, *La giurisprudenza fonte del diritto privato?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 896; nonché già ID., *Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza*, Milano, 1988, p. 138 ss.

¹⁰⁰ NEURATH, *Protokollsätze*, in *Erkenntnis*, 3 (1932-1933), p. 206.

ISBN 979-12-210-1540-9



9 791221 015409